SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — Anno 132° — Numero 143

# GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 20 giugno 1991 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

## SOMMARIO

### ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI



### SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

*Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 39:*

**Banco di Napoli - Direzione generale:**

*Sezione di credito agrario*

Obbligazioni sorteggiate il 4 giugno 1991.

*Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità*

Obbligazioni sorteggiate il 4 giugno 1991.

**G. Paracchi & C., società per azioni, in Torino:**

Obbligazioni «Delibera assembleare 28 novembre 1975» sorteggiate il 9 maggio 1991.

Obbligazioni «Delibera assembleare 26 gennaio 1977» sorteggiate il 9 maggio 1991.

Obbligazioni «Delibera assembleare 9 novembre 1978» sorteggiate il 9 maggio 1991.

**Fratelli Navarra, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni «1986/1995» sorteggiate il 27 maggio 1991.

**Giochi Preziosi, società per azioni, in Cogliate:** Obbligazioni «15% - 1986/1987 - 1990/1991» sorteggiate il 5 giugno 1991.

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 31 maggio 1991.

**Dichiarazione dell'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dall'Etiopia dei cittadini ivi residenti.**

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

ED

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le segnalazioni pervenute dall'ambasciata d'Italia in Etiopia;

Ritenuto che, a seguito dell'intensificarsi, estendersi e aggravarsi degli episodi di guerra civile, si è venuta a creare, sul territorio dell'Etiopia, una situazione di carattere eccezionale, che ha costretto i cittadini ivi residenti a rimpatriare;

Visto l'art. 2, commi 4 e 7 della legge 26 dicembre 1981, n. 763;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dall'Etiopia dei cittadini ivi residenti, con decorrenza dalla data del 19 maggio 1991.

Roma, 31 maggio 1991

*Il Ministro degli affari esteri*
DE MICHELIS

*Il Ministro dell'interno*
SCOTTI

*Il Ministro del tesoro*
CARLI

91A2690

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 aprile 1991.

**Modalità tecniche di svolgimento della «Lotteria nazionale del Garda» - manifestazione 1991.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il proprio decreto del 6 dicembre 1990;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della «Lotteria nazionale del Garda» - manifestazione 1991 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La «Lotteria nazionale del Garda» - manifestazione 1991, abbinata alla finale della regata velica «Centomiglia Cup» avrà inizio il 10 giugno 1991 e si concluderà l'11 agosto 1991.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 24 serie di 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Gardone Riviera alle ore 9 del giorno 11 agosto 1991 presso «Villa Alba».

Qualora per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data dell'11 agosto come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con i nomi delle sei coppie di imbarcazioni ammesse alla finale della regata velica «Centomiglia Cup».

L'abbinamento di cui sopra potrà essere effettuato prima o dopo lo svolgimento della regata velica.

I biglietti abbinati seguiranno la sorte delle imbarcazioni ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria.

La classifica delle imbarcazioni sarà quella relativa al risultato rilevato al termine della regata velica sulla base dell'ordine di arrivo ufficiale della giuria.

Qualora l'esito della regata non dovesse determinare un numero sufficiente di imbarcazioni vincenti, atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati alle imbarcazioni partecipanti alla manifestazione, tolti quelli corrispondenti alle imbarcazioni eventualmente classificate.

Nel caso di arrivo simultaneo di più imbarcazioni per il primo posto della classifica, si procederà, ai fini dell'attribuzione del primo premio, ad effettuare un sorteggio tra le imbarcazioni classificatesi *ex-aequo* per tale posto.

Nel caso di arrivo simultaneo di più imbarcazioni per uno degli altri posti della classifica, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello delle imbarcazioni arrivate *ex-aequo*, verranno sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati alle imbarcazioni in questione.

Qualora la regata velica cui è abbinata la lotteria non dovesse aver luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 7.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della «Lotteria nazionale del Garda» - manifestazione 1991, cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di martedì 6 agosto 1991.

Dopo tale data potrà essere consentito l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 9 del giorno 11 agosto 1991.

È data però facoltà agli ispettori compartimentali dei Monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al comitato generale per i giochi a Gardone Riviera per le ore 20 di giovedì 8 agosto 1991.

Art. 9.

Il dott. Gennaro Sannite, dirigente superiore f.f. dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dal dott. Umberto Costa, primo dirigente dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 1991

p. *Il Ministro:* SUSI

*Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1991*
*Registro n. 4 Monopoli, foglio n. 239*

**91A2682**

DECRETO 15 aprile 1991.

**Modalità tecniche di svolgimento della «Lotteria nazionale del mare» - manifestazione 1991.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il proprio decreto del 6 dicembre 1990;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della «Lotteria nazionale del mare» - manifestazione 1991 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La «Lotteria nazionale del mare» - manifestazione 1991, abbinata alla finale del 1° campionato europeo CHS vela d'altura avrà inizio il 27 maggio 1991 e si concluderà il 21 luglio 1991.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 28 serie di 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Palermo il giorno 21 luglio 1991, alle ore 10 presso palazzo Steri - Piazza Marina.

Qualora per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 21 luglio 1991 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con i nomi delle dieci imbarcazioni ammesse alla regata finale del 1° campionato europeo CHS vela d'altura.

L'abbinamento di cui sopra potrà essere effettuato prima o dopo lo svolgimento della regata velica.

I biglietti abbinati seguiranno la sorte delle imbarcazioni ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria.

La classifica delle imbarcazioni sarà quella relativa al risultato rilevato al termine della regata velica sulla base dell'ordine di arrivo ufficiale della giuria.

Qualora l'esito della regata non dovesse determinare un numero sufficiente di imbarcazioni vincenti, atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati alle imbarcazioni partecipanti alla manifestazione, tolti quelli corrispondenti alle imbarcazioni eventualmente classificate.

Nel caso di arrivo simultaneo di più imbarcazioni per il primo posto della classifica, si procederà, ai fini dell'attribuzione del primo premio, ad effettuare un sorteggio tra le imbarcazioni classificatesi *ex-aequo* per tale posto.

Nel caso di arrivo simultaneo di più imbarcazioni per uno degli altri posti della classifica, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello delle imbarcazioni arrivate «*ex-aequo*», verranno sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati alle imbarcazioni in questione.

Qualora la regata velica cui è abbinata la lotteria non dovesse aver luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 7.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della «Lotteria nazionale del mare» - manifestazione 1991, cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di martedì 16 luglio 1991.

Dopo tale data potrà essere consentito l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 10 del giorno 21 luglio 1991.

È data però facoltà agli ispettori compartimentali dei Monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al comitato generale per i giochi a Palermo per le ore 20 di giovedì 18 luglio 1991.

Art. 9.

Il dott. Gennaro Sannite, dirigente superiore f.f. dell'Amministrazione autonoma dei monopol di Stato, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sara sostituito dal dott. Umberto Costa, primo dirigente dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verra compilato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopol di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 1991

p. *Il Ministro:* SUSI

*Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1991*
*Registro n. 4 Monopoli, foglio n. 238*

**91A2683**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## UNIVERSITA DI ANCONA

DECRETO RETTORALE 19 marzo 1991.

**Modificazione allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 1330, e successive integrazioni e modifiche;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1986, n. 95;

Vista la delibera del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia del 9 marzo 1988;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1989;

Vista la nota del 15 febbraio 1989, n. 2330, del Ministero della pubblica istruzione con la quale viene evidenziato che l'insegnamento di traumatologia non appare tra le proposte di modifica formulate dalla facoltà nella seduta di cui alla premessa precedente;

Considerato che il Consiglio universitario nazionale nella seduta del 16 aprile 1988 ha inserito nell'area 11 l'insegnamento di traumatologia;

Vista la delibera del consiglio di facoltà del 29 marzo 1989 con la quale viene richiesto l'inserimento dell'insegnamento di traumatologia nell'ordinamento didattico del corso di laurea in medicina e chirurgia;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 904 del 24 aprile 1990 con la quale viene espresso parere favorevole alla modifica in questione;

Vista la delibera del senato accademico del 24 aprile 1990 con cui viene proposta la modifica statutaria intesa ad ottenere l'inserimento dell'insegnamento di traumatologia nell'ordinamento didattico del corso di laurea in medicina e chirurgia;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 15 dicembre 1990;

Decreta:

Nell'ordinamento del corso di laurea in medicina e chirurgia all'art. 22 nell'area 11 delle specialità medico-chirurgiche viene inserita la disciplina di traumatologia tra quelle del corso integrato malattie dell'apparato locomotore.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 19 marzo 1991

*Il rettore:* BRUNI

**91A2666**

## UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 18 aprile 1991.

**Modificazione allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 1;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del marzo 1991;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

All'art. 20, relativo al corso di laurea in economia e commercio, deve intendersi eliminata la propedeuticità dell'insegnamento di «matematica generale» rispetto a quello di «statistica».

Il presente decreto sarà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 18 aprile 1991

*Il rettore*

91A2664

# TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

**Testo del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 77 del 2 aprile 1991), **coordinato con la legge di conversione 1° giugno 1991, n. 166** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 127 del 1° giugno 1991), **recante: «Disposizioni urgenti in materia previdenziale».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 22 novembre 1990, n. 338, e 28 gennaio 1991, n. 28». I DD.LL. n. 338/1990 e n. 28/1991, di contenuto pressoché analogo, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 18 del 22 gennaio 1991 e n. 76 del 30 marzo 1991.

Art. 1.

*Adeguamento aliquote contributive dei Fondi di pensione per i lavoratori dipendenti, per i lavoratori dello spettacolo e per i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere.*

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989 le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti per tutti i lavoratori, ivi compresi gli addetti ai servizi domestici e familiari ed i pescatori della piccola pesca, sono elevate nella misura dello 0,41 per cento della retribuzione imponibile, di cui lo 0,27 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,14 per cento a carico del lavoratore, con assorbimento dell'aumento contributivo di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 22 giugno 1989 *(a)*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1989.

2. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989 le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo sono elevate nella misura dello 0,21 per cento della retribuzione imponibile, di cui lo 0,14 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,07 per cento a carico del lavoratore, con assorbimento dell'aumento contributivo di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 21 luglio 1989 *(b)*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1989.

3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989 le aliquote dei contributi dovuti alla gestione speciale di previdenza integrativa dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione ancorché parziale in sotterraneo, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono elevate nelle seguenti misure:

*a)* dello 0,30 per cento della retribuzione imponibile, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,10 per cento a carico del lavoratore, per i dipendenti addetti a lavori in sotterraneo;

*b)* dello 0,15 per cento della retribuzione imponibile, di cui lo 0,10 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,05 per cento a carico del lavoratore, per i dipendenti non addetti a lavori in sotterraneo.

*(a)* Il D.M. 22 giugno 1989 reca: «Variazione delle aliquote contributive dovute al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per la copertura degli oneri derivanti dagli aumenti delle pensioni per dinamica salariale».

*(b)* Il D.M. 21 luglio 1989 reca: «Variazione dell'aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo a copertura degli oneri derivanti dagli aumenti delle pensioni per dinamica salariale».

Art. 2.

*Periodi di contribuzione figurativa degli iscritti al Fondo pensioni per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia*

1. *A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono considerati utili, a richiesta degli iscritti al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, ai fini del diritto a pensione e della misura di essa:*

a) *i periodi di assenza dal lavoro per astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio, nonché i periodi di riposo di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (a);*

b) *i periodi di servizio militare ed equiparati di cui all'articolo 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (b);*

2. I periodi di cui al comma 1 non devono essere già riconosciuti, in relazione ad effettiva contribuzione, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o in altre gestioni sostitutive, esonerative od esclusive della medesima; comunque non devono essere già stati riconosciuti al Fondo per altro titolo.

3. In relazione al riconoscimento dei predetti periodi è computato un contributo pari a quello che sarebbe stato corrisposto per l'iscritto qualora fosse stato presente al lavoro.

4. I periodi di assenza dal servizio per astensione facoltativa dal lavoro successivi al parto, previsti dalle disposizioni di legge in materia, possono essere regolarizzati secondo le norme di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e successive modificazioni *(c)*, con riduzione al 30 per cento dell'importo dei contributi da versare.

5. È abrogata la lettera *b)* dell'articolo 14 della legge 22 ottobre 1973, n. 672 *(d)*.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il comitato amministrativo del Fondo di cui al comma 1, si provvede a determinare la maggiorazione dell'aliquota contributiva per la copertura dell'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo.

---

*(a)* Il testo dell'art. 10 della legge n. 1204/1971 (Tutela delle lavoratrici madri) è il seguente:

«Art. 10. — Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.

I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.

I periodi di riposo sono mezz'ora ciascuno, e in tal caso non comportano il diritto ad uscire dall'azienda, quando la lavoratrice voglia usufruire della camera di allattamento o dell'asilo nido, istituiti dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.

I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne».

*(b)* Si riporta il testo dei primi due commi dell'art. 49 della legge n. 153/1969, recante revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale:

«I periodi di servizio militare e quelli equiparati di cui agli articoli 56, n. 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827; 7, 8 e 9 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, nonché i periodi di servizio militare ed equiparati di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, sono considerati utili a richiesta dell'interessato ai fini del diritto e della determinazione della misura della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, anche se tali periodi eccedano la durata del servizio di leva e gli assicurati anteriormente all'inizio dei servizi predetti, non possano far valere periodi di iscrizione nell'assicurazione anzidetta.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica nei confronti di coloro che abbiano prestato o prestino servizio militare come militare di carriera e nei confronti di coloro in cui favore il periodo di servizio militare o assimilato sia stato o possa venir riconosciuto ai fini di altro trattamento pensionistico sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria».

*(c)* La legge n. 1450/1956 riguarda il trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione. Si trascrive il testo del relativo art. 14, come modificato dall'art. 15 della legge 13 luglio 1967, n. 583:

«Art. 14. — *In caso di assenza dal lavoro, senza diritto a retribuzione o con retribuzione ridotta, l'iscritto, entro il termine massimo del 31 marzo dell'anno successivo a quello nel quale abbia ripreso servizio e comunque non oltre la data dell'eventuale liquidazione della pensione, può chiedere di versare, per tutta o parte della assenza stessa, il contributo o la quota di contributo che sarebbe stato per lui corrisposto qualora fosse stato presente al lavoro.*

*Nel caso contemplato dall'articolo 11, le norme contenute nel presente articolo sono applicabili soltanto dalla data di cessazione del periodo di assistenza antitubercolare riconosciuto come coperto da contribuzione. La richiesta relativa deve essere fatta nel termine di cui al comma precedente.*

*È in facoltà dell'azienda da cui l'iscritto dipende, previa richiesta dallo stesso inoltrata entro il suddetto termine, di provvedere direttamente alla regolarizzazione delle assenze, integrando la normale contribuzione dovuta al Fondo e addebitando all'iscritto medesimo il relativo contributo o quota di contributo. In tal caso l'azienda è tenuta a comunicare al Fondo entro il 30 giugno di ciascun anno, l'elenco degli iscritti per i quali sia avvenuta la regolarizzazione, indicando, per ciascuno di essi il periodo di assenza e il relativo contributo versato.*

Gli iscritti al Fondo possono ottenere il riscatto dei periodi di apprendistato effettuati presso le aziende di cui all'art. 5 dopo l'entrata in vigore della legge 19 gennaio 1955, n. 25, purché ne facciano richiesta entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data di iscrizione al Fondo. Per ottenere il riscatto i richiedenti debbono versare la differenza fra il contributo dovuto al Fondo sulla retribuzione percepita al momento della domanda e quello stabilito dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti. I contributi versati nella predetta assicurazione per i periodi riscattati sono dalla assicurazione stessa trasferiti al Fondo».

*(d)* La lettera *b)* dell'art. 14 della legge n. 672/1973, recante modifiche alla disciplina del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, stabiliva che all'iscritto al Fondo fosse data facoltà di riscattare, con onere a proprio carico, mediante versamento della riserva matematica calcolata secondo le norme previste dell'art. 18 della legge 13 luglio 1967, n. 583, i periodi di servizio militare o equiparati, anche se anteriori alla data di iscrizione al Fondo, esclusi quelli prestati come militare di carriera, che non fossero riscattabili ai sensi dell'art. 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341, ove non fossero stati già riconosciuti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o in altra forma sostitutiva di essa, o in altri trattamenti di previdenza che avessero dato titolo all'esclusione dell'assicurazione suddetta, o che comunque non fossero già riconosciuti al Fondo per altro titolo.

Art. 3.

*Disposizioni in materia di sanzioni in caso di ritardato od omesso versamento di contributi o premi previdenziali ed assistenziali.*

1. L'importo della somma aggiuntiva di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48 *(a)*, può essere ridotto con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli enti impositori, fino alla misura degli

interessi legali nei casi previsti dal comma 1, lettera *b)*, del richiamato articolo 4 *(a)* in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato all'autorità giudiziaria, in relazione anche a possibili riflessi negativi in campo occupazionale di particolare rilevanza.

2. Per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675 *(b)*, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787 *(c)*, e dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 *(d)*, l'importo della somma aggiuntiva di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48 *(a)*, può essere ridotto con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli enti impositori, fino alla misura degli interessi legali, in relazione a possibili riflessi negativi in campo occupazionale di particolare rilevanza.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il decreto ministeriale potrà disporre anche l'estinzione della obbligazione per sanzioni amministrative connesse con la denuncia ed il versamento dei contributi o dei premi.

4. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui ai commi 1 e 2, i soggetti che abbiano avanzato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed agli enti impositori motivata e documentata istanza per ottenere la riduzione ivi prevista, procederanno alla regolarizzazione contributiva mediante la corresponsione, in via provvisoria e salvo conguaglio, delle somme aggiuntive nella misura degli interessi legali. Ove il predetto decreto ministeriale non venga emanato entro sei mesi a decorrere dalla data di presentazione della istanza di riduzione delle somme aggiuntive, gli enti impositori provvederanno all'addebito di tali somme nella misura di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48 *(a)*.

5. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48 *(a)*, si applicano ai datori di lavoro che operano o hanno operato gli sgravi contributivi indebitamente o in misura maggiore di quella spettante, in luogo della sanzione prevista dall'articolo 18, comma nono, del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089 *(e)*.

6. I soggetti che provvedono al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ivi compreso il Servizio per i contributi agricoli unificati, relativi ai periodi fino a tutto il mese di agosto 1990, sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria con il versamento di una somma aggiuntiva d'importo pari all'otto per cento in ragione d'anno del totale dei contributi o premi pendenti, entro il limite massimo del quaranta per cento dei contributi o premi complessivamente dovuti, in sostituzione di quella prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48 *(a)*, purché il versamento, ivi compreso quello della somma aggiuntiva ridotta, venga effettuato, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, *in due rate di pari importo di cui la prima entro il 25 giugno 1991 e la seconda entro il 25 luglio 1991. I soggetti predetti sono tenuti, entro il 25 giugno 1991*, a presentare agli enti impositori, a pena di decadenza, apposita domanda secondo lo schema predisposto dagli enti medesimi. La riduzione di cui al presente comma spetta altresì ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano provveduto al pagamento dei soli contributi o premi, relativi ai periodi fino a tutto il mese di agosto 1990 e che versino, in unica soluzione, la relativa somma aggiuntiva ridotta entro trenta giorni dalla richiesta degli enti impositori. Il pagamento dei contributi o premi e/o delle somme aggiuntive oltre i termini sopra indicati, comporta la decadenza dal beneficio di cui al presente comma.

7. La riduzione di cui al comma 6 si applica anche ai contribuenti i cui crediti per contributi o premi sono stati inseriti nei ruoli esattoriali ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 7, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 *(f)*. A tali fini, i contribuenti che abbiano già provveduto a versare ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 *(g)*, i contributi o i premi senza pagamento di somme aggiuntive o vi provvedano entro il *25 giugno 1991*, sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria mediante la corresponsione ai concessionari medesimi, entro la stessa data, delle somme aggiuntive determinate ai sensi del comma 6 in sostituzione di quelle iscritte al ruolo. I concessionari sono tenuti a comunicare agli enti impositori i dati relativi ai versamenti effettuati dai singoli contribuenti che si sono avvalsi della regolarizzazione, secondo le modalità che saranno fissate dagli enti stessi.

7-bis. *Le sanzioni previste dall'articolo 26, penultimo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 (h), dagli articoli 6, comma 11-ter, e 8, comma 1, quarto capoverso, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (i), e dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 (l), non si applicano a coloro che abbiano denunciato o denuncino la percezione non dovuta della pensione sociale, dell'integrazione al trattamento minimo, della pensione di invalidità, ovvero le omissioni di cui al predetto articolo 40 (l), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano anche nei casi di omissioni accertate entro il termine medesimo.*

8. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi o dei premi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 *(m)*.

nonché all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089 *(e)*, in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese legali e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali. In caso di regolarizzazione, *anche se effettuata in base a domanda presentata nel termine previsto dal comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 22 novembre 1990, n. 338 (n)*, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9 e 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n 389 *(f)*.

9. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 15 giugno 1991 sono sospesi i processi penali relativi a fatti di cui al comma 8.

10. Per le imprese che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovino in stato di amministrazione controllata o amministrazione straordinaria, il termine per il pagamento dei contributi o dei premi per la regolarizzazione della posizione debitoria è differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello della cessazione dell'amministrazione controllata o straordinaria.

11. *Non è considerato violazione del segreto di ufficio lo scambio di informazioni tra l'Amministrazione finanziaria, ivi compresa la Guardia di finanza, l'Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale, le altre Amministrazioni dello Stato, le regioni, i comuni e loro consorzi e le comunità montane, il Servizio per i contributi agricoli unificati, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli enti pubblici gestori di forme obbligatorie di previdenza di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 (o), ai fini della verifica sulla correttezza dei comportamenti dei soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi contributivi e fiscali.*

11-bis. *Non costituisce altresì violazione del segreto di ufficio la fornitura, per i fini di cui al comma 11, di dati e di notizie alle predette Amministrazioni da parte delle aziende, istituti, enti e società che stipulano contratti di somministrazione di energia elettrica o di fornitura di servizi telefonici nonché delle società ad esse collegate.*

12. *Con apposite convenzioni le amministrazioni di cui al comma 11 definiscono i termini e le modalità tecniche per lo scambio dei dati occorrenti ai fini degli adempimenti previdenziali e fiscali, con sistemi automatizzati. Le stesse amministrazioni definiscono, altresì, con convenzioni le modalità attraverso le quali gli organismi di cui al comma 11-bis renderanno disponibili con sistemi automatizzati i dati relativi alle utenze contenuti nei rispettivi archivi. Le convenzioni dovranno prevedere il rimborso dei costi diretti sostenuti per lo scambio e per la fornitura dei dati.*

12-bis. *Le informazioni oggetto della fornitura dovranno comprendere anche il numero di codice fiscale degli utenti. A tal fine, ove non previsto, l'obbligo di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni e integrazioni (p), è esteso ai contratti in essere di cui al comma 11-bis.*

12-ter. *Nell'ambito dei sistemi di sicurezza in essere presso ciascuna amministrazione, le stesse convenzioni definiscono i criteri di attribuzione delle autorizzazioni individuali ad accedere ai dati.*

12-quater. *Le disposizioni di cui al comma 12 trovano applicazione anche nel caso di scambio di dati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 (f).*

12-quinquies. *Per agevolare l'inserimento del codice fiscale negli archivi delle pubbliche amministrazioni e degli organismi pubblici e privati tenuti all'obbligo di indicazione del codice fiscale, l'Amministrazione finanziaria rende disponibili i codici fiscali ed i relativi dati anagrafici anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.*

12-sexies. *Il comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48 (a), è abrogato.*

13. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48 *(a)*, sono estese a tutti gli enti di cui al comma 11.

13-bis. *Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per i contributi previdenziali dovuti ad enti, istituti e casse che gestiscono forme di previdenza e assistenza obbligatorie sia per i lavoratori dipendenti che per i lavoratori autonomi.*

14. All'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88 *(q)*, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. I progetti di cui al comma 1 dovranno in particolare essere finalizzati alla realizzazione di programmi per la lotta e il recupero delle omissioni ed evasioni contributive, sulla base di specifiche, in termini finanziari, che verranno sottoposte all'esame del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il comitato esecutivo dell'Istituto definirà la quota dello stanziamento fissato ai sensi del comma 3 da destinare al finanziamento di incentivi connessi alla realizzazione dei predetti programmi. Tale quota non può essere comunque inferiore al 50 per cento della somma destinata a compensi incentivanti. Il pagamento dei compensi di cui al presente comma è disposto previa valutazione e verifica dei risultati conseguiti, che dovranno essere comunicati al Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

14-bis. *Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (q), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In sede di prima applicazione, l'assunzione di tale personale, con il contratto di cui al comma 1 e nel limite massimo di cinque unità, è consentita sempreché la cessazione dal servizio sia intervenuta in data anteriore al quinquennio precedente l'assunzione predetta».*

---

*(a)* Il D.L. n. 536/1987 reca: «Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'I.N.P.S.». Si trascrive il testo dei relativi articoli 4 e 9 (quest'ultimo come modificato dal presente articolo):

«Art. 4. — 1. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali ovvero vi provvedono in misura inferiore a

quella dovuta, sono tenuti al pagamento di una somma aggiuntiva a titolo di sanzione civile in ragione d'anno, di importo pari:

*a*) al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, ulteriormente maggiorato di cinque punti, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie;

*b*) al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori;

*c*) al 50 per cento dei contributi o premi in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, la somma aggiuntiva è pari a quella di cui alla lettera *a*), sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.

2. La somma aggiuntiva non può superare un importo pari a due volte quello dei contributi o premi omessi o tardivamente versati. I soggetti tenuti al pagamento della somma aggiuntiva nella misura massima sono altresì tenuti al pagamento degli interessi di legge sul debito complessivo a decorrere dal giorno successivo all'insorgenza dell'obbligo della somma aggiuntiva nella predetta misura massima. Restano ferme le sanzioni amministrative e penali.

3. Nelle ipotesi di procedure concorsuali, in caso di pagamento integrale dei contributi e spese, la somma aggiuntiva può essere ridotta ad un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi di legge, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori.

4. I pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

5. In caso di omesso o ritardato versamento dei contributi o premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro la somma aggiuntiva è ridotta fino ad un tasso non inferiore a quello degli interessi legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori, qualora il ritardo o l'omissione siano connessi alla documentata ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai contributi o premi relativi a periodi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto per i quali non sia stato effettuato il pagamento delle somme aggiuntive. Per i soggetti che abbiano provveduto, ancorché in ritardo, al pagamento dei contributi o premi relativi a periodi contributivi scaduti entro il 30 novembre 1987 e non abbiano pagato le somme aggiuntive, ovvero vi provvedano entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la somma aggiuntiva è dovuta nella misura degli interessi previsti dagli accordi interbancari di cui all'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, entro il limite massimo del 100 per cento dei contributi o premi.

7. La regolarizzazione può avvenire altresì, previa domanda da presentarsi, per quanti non vi abbiano provveduto entro il 30 novembre 1987, a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in tre rate bimestrali eguali e consecutive, di cui la prima entro il 31 gennaio 1988. In tale caso la somma aggiuntiva è dovuta nella misura degli interessi, maggiorati di tre punti, previsti dagli accordi interbancari di cui all'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, entro il limite massimo del 100 per cento dei contributi o premi. Per il periodo di pagamento rateale non sono dovuti interessi o somme aggiuntive. Il mancato versamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio di cui al presente comma. Per la regolarizzazione delle posizioni debitorie relative ai contributi agricoli unificati si osservano le modalità stabilite dall'ente impositore.

8. La regolarizzazione estingue il reato e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all'art. 51 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; nonché all'art. 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese legali e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali. In caso di regolarizzazione non si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 11, ed all'art. 3, comma 1.

8-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 trovano applicazione anche nei confronti dei soggetti che, non avendo provveduto al pagamento ovvero a presentare la domanda di rateazione entro i termini ivi previsti, vi provvedano entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il pagamento rateale deve essere effettuato in due rate bimestrali uguali e consecutive, di cui la prima entro il 31 marzo 1988.

9. I datori di lavoro che abbiano tardivamente effettuato all'Istituto nazionale della previdenza sociale la comunicazione prevista dall'art. 8, comma 1, terzo capoverso, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, o che la effettuino entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono esonerati dall'obbligazione per la sanzione amministrativa prevista dal presente articolo.

10. Le disposizioni concernenti la sanzione amministrativa di cui all'art. 30 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, nel testo modificato dall'art. 3 della legge 31 marzo 1979, n. 92, si applicano anche nei casi di incompleta, inesatta, omessa o ritardata presentazione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo delle denunce contributive mensili e delle denunce trimestrali dei lavoratori occupati.

11. Le regolarizzazioni contributive effettuate ai sensi dell'art. 23-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e dell'art. 2, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono convalidate anche se riguardano solo una parte del debito per contributi o premi. In tale ipotesi sul residuo debito sono applicate le somme aggiuntive nella misura stabilita nei commi 6 e 7, sempreché il versamento sia effettuato entro i termini di cui ai commi 6 e 7.

12. Per le imprese che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovino in stato di amministrazione controllata o amministrazione straordinaria, il termine per la regolarizzazione della posizione debitoria è differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello della cessazione dell'amministrazione controllata o straordinaria.

13. Per le imprese che si trovino sottoposte a procedura concorsuale, la regolarizzazione della posizione debitoria è efficace ai fini della riduzione delle somme aggiuntive, quando sia effettuata nel rispetto dell'ordine di cui all'art. 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

14. Per i coltivatori diretti, i mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, che non abbiano ottemperato all'obbligo di iscrizione presso le rispettive commissioni, le disposizioni di cui ai commi 6 e seguenti del presente articolo si applicano purché la denuncia pervenga entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la relativa regolarizzazione avvenga entro i termini fissati dagli enti impositori.

15. Le sanzioni previste dall'art. 26, penultimo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, dagli articoli 6, comma 11-*ter*, e 8, comma 1, quarto capoverso, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, dall'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, non si applicano a coloro che abbiano denunciato o denuncino la percezione non dovuta della pensione sociale, dell'integrazione al trattamento minimo, della pensione di invalidità, ovvero le omissioni di cui al predetto art. 40, entro novanta giorni dalla data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano anche nei casi di omissioni accertate entro il termine medesimo».

«Art. 9. — 1. Al fine di realizzare una maggiore efficacia dei controlli incrociati, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, l'Amministrazione finanziaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono tenuti a comunicarsi reciprocamente i dati relativi:

*a)* al monte salari ed al numero dei dipendenti dichiarati dai datori di lavoro in qualità di sostituti d'imposta, nonché dati rilevati ai fini contributivi;

*b)* al fatturato IVA denunciato o accreditato nei confronti di aziende-campione al fine di individuare zone o settori in cui più elevate siano le possibilità di omissioni o irregolarità;

*c)* alle dichiarazioni di cui all'art. 69, comma secondo, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ai fini di cui al comma 1 l'Amministrazione finanziaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro intrattengono scambi reciproci di informazioni e comunicazione di dati e notizie con garanzia di riservatezza in ordine agli elementi trasmessi.

3. *(Abrogato dal decreto qui pubblicato).*

4. Le comunicazioni di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono dovute anche all'Istituto nazionale della previdenza sociale».

Per il testo delle disposizioni richiamate negli articoli soprariportati, alcune delle quali sono comunque trascritte nelle note che seguono, consultare il testo del D.L. n. 536/1987, coordinato con la legge di conversione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 87 del 14 aprile 1988.

*(b)* La legge n. 675/1977 reca: «Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore».

*(c)* La legge n. 787/1978 reca: «Disposizioni per agevolare il risanamento finanziario delle imprese».

*(d)* Il D.L. n. 26/1979 reca: «Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi».

*(e)* L'art. 18 del D.L. n. 918/1968 (Provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato) è così formulato:

«Art. 18. — A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 agosto 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1972, è concesso uno sgravio sul complesso dei contributi da corrispondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale dalle aziende industriali ed artigiane che impiegano dipendenti nei territori indicati dall'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

Lo sgravio contributivo è stabilito nella misura del 10 per cento delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria corrisposta ai dipendenti che effettivamente lavorano nei territori di cui al precedente comma, al netto dei compensi per lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi e, in mancanza, dalla legge.

Il predetto sgravio contributivo si distribuisce fra i datori di lavoro e i lavoratori, tenuto conto della percentuale in cui rispettivamente concorrono al complesso dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie, nella misura dell'8,50 per cento e dell'1,50 per cento delle retribuzioni.

A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 ottobre 1968 e fino a tutto il periodo di paga incorso alla data del 31 dicembre 1972, alle aziende industriali ed artigiane è concesso un ulteriore sgravio contributivo, nella misura del 10 per cento delle retribuzioni, calcolate con i criteri di cui al secondo comma del presente articolo, corrisposto al solo personale assunto posteriormente alla data del 30 settembre 1968 e risultante superiore al numero complessivo dei lavoratori occupati dalla azienda nei sopra indicati territori del Mezzogiorno alla data medesima, ancorché lavoranti ad orario ridotto o sospesi.

Ai fini della determinazione della misura dello sgravio aggiuntivo di cui al precedente comma, si considera il complesso dei lavoratori dipendenti dalla stessa impresa ancorché distribuiti in diversi stabilimenti, cantieri ed altre unità operative svolgenti la propria attività nei territori anzidetti.

Per ognuno dei lavoratori in attività di servizio alla data del 30 settembre 1968, licenziato successivamente alla data stessa, si esclude dalla determinazione della misura delle retribuzioni, sulle quali calcolare l'ulteriore sgravio contributivo di cui al precedente quarto comma, la retribuzione corrisposta ad uno dei lavoratori, assunti dopo la data suddetta seguendo l'ordine di assunzione fino a concorrenza della copertura dei posti in essere alla data del 30 settembre 1968.

Gli imprenditori sono tenuti a fornire all'Istituto nazionale della previdenza sociale tutte le notizie e le documentazioni necessarie a dimostrare il diritto all'applicazione degli sgravi e l'esatta determinazione degli stessi.

I datori di lavoro deducono l'importo degli sgravi dal complesso delle somme dovute per contributi all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il datore di lavoro che applichi gli sgravi in misura maggiore di quella prevista a norma del presente decreto, sarà tenuto a versare una somma pari a cinque volte l'importo dello sgravio indebitamente applicato.

I proventi derivanti all'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma precedente sono devoluti alla gestione per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria».

La Corte costituzionale, con sentenza 16-22 gennaio 1987, n. 12 (*Gazzetta Ufficiale* 28 gennaio 1987, n. 5 - 1ª serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 18 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (in realtà dell'art. 18 del D.L. 30 agosto 1968, n. 918, nel testo sostituito dalla legge di conversione 25 ottobre 1968, n. 1089) e dell'art. 1 della legge 4 agosto 1971, n. 589, nella parte in cui consentono l'applicabilità degli sgravi contributivi ivi previsti anche alle aziende che, operando a ciclo stagionale, nel nuovo ciclo produttivo non abbiano effettivamente aumentato il numero dei lavoratori rispetto a quelli occupati nel ciclo precedente.

*(f)* Il D.L. n. 338/1989 reca: «Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati». Si trascrive il testo dei commi 5 e 7 dell'art. 2, dei commi 6, 7 e 9 dell'art. 4 e dei commi 9 e 10 dell'art. 6 del predetto decreto:

«Art. 2, commi 5 e 7. — 5. Per la riscossione dei crediti assistiti da titoli esecutivi, gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie possono avvalersi del servizio centrale di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 67 del decreto stesso [per il testo di detti articoli v. la successiva nota *(g)*].

6. *(Omissis).*

7. In attesa dell'entrata in funzione del servizio centrale della riscossione, gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie possono avvalersi del sistema di riscossione a mezzo ruoli esattoriali, secondo la disciplina prevista per le imposte dirette con l'obbligo del non riscosso come riscosso».

«Art. 4, commi 6, 7 e 9. — 6. All'atto della iscrizione presso le camere di commercio, industria e artigianato, gli interessati devono specificare la sussistenza dell'obbligo assicurativo per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché per le assicurazioni obbligatorie gestite dall'INPS, indicando, ove già acquisito, il numero di posizione assicurativa e la data di presumibile avvio dell'attività.

7. Tra l'INPS, l'INAIL, le camere di commercio e gli organismi ad esse collegati per la gestione del sistema informativo camerale, sono attivati collegamenti telematici, al fine di consentire l'accesso diretto, da parte dell'INPS e dell'INAIL, alle risultanze degli archivi camerali di base e di quelli collegati all'anagrafe nazionale delle imprese, nonché la consultazione, anche generalizzata, da parte delle camere di commercio e degli organismi collegati, delle informazioni anagrafiche e di quelle relative al numero dei dipendenti, acquisite alle anagrafi delle aziende e a quelle degli imprenditori autonomi gestite dall'INPS e dall'INAIL.

8. *(Omissis).*

9. In attesa della realizzazione dei collegamenti telematici, la fornitura delle informazioni di cui ai commi 6 e 7 avverrà attraverso lo scambio di supporti magnetici. Le procedure per i collegamenti e lo scambio di supporti magnetici saranno definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

«Art. 6, commi 9 e 10. — 9. Le riduzioni di cui al presente articolo [riduzioni contributive mediante fiscalizzazione degli oneri sociali, *n.d.r.*] non spettano per i lavoratori che:

*a)* non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;

*b)* siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti ovvero con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'art. 1, comma 1;

*c)* siano stati retribuiti con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'articolo 1, comma 1.

10. Le disposizioni di cui al comma 9 operano per una durata pari a tre volte i periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dal comma stesso».

*(g)* Il D.P.R. n. 43/1988 istituisce il servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657. Si trascrive il testo dei relativi articoli 2 e 67, richiamati nell'art. 2, commi 5 e 7 del D.L. n. 338/1989 [v. al riguardo la nota *(f)*]:

«Art. 2 (*Compiti del servizio centrale*). — 1. Il servizio centrale provvede, con affidamento in concessione amministrativa, per ambiti territoriali, ai soggetti di cui all'art. 31:

*a)* alla esazione dei tributi e delle altre somme di spettanza dello Stato o di altri enti pubblici non economici che, in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, venivano riscossi tramite esattorie;

*b)* alla riscossione dei versamenti diretti delle imposte sui redditi che, in base alla normativa vigente alla data indicata alla lettera *a)*, erano effettuati presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato anche mediante delega alle aziende ed istituti di credito ed agli uffici postali, nonché alla riscossione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto, che erano effettuati mediante delega alle aziende ed istituti di credito, fermi restando, in alternativa, detti sistemi di versamento;

*c)* alla riscossione coattiva, in dipendenza di provvedimento avente efficacia di titolo esecutivo, dell'imposta sul valore aggiunto, della imposta di registro, delle imposte ipotecarie e catastali, della imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, delle imposte di fabbricazione, delle imposte erariali di consumo e dei diritti doganali, delle tasse automobilistiche e sulle concessioni governative, nonché delle soprattasse, delle pene pecuniarie e di ogni altro accessorio e penalità;

*d)* alla riscossione coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, dei canoni e diritti per i servizi di disinquinamento delle acque provenienti da insediamenti produttivi, della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e delle tasse sulle concessioni degli enti locali, nonché delle soprattasse, delle pene pecuniarie e di ogni altro accessorio relativo ai predetti tributi;

*e)* alla riscossione coattiva dei canoni e proventi del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato e dei relativi accessori;

*f)* alla riscossione delle entrate patrimoniali e assimilate, nonché dei contributi di spettanza degli enti locali.

2. Restano ferme le disposizioni che, alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, attribuivano la riscossione dei tributi, penalità ed accessori di cui al comma 1 ad uffici da quelli finanziari e da quelli comunali.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri interessati, può disporsi che il servizio centrale provveda alla riscossione di ogni altra entrata o credito dello Stato o di altri enti pubblici.

4. Nell'ambito delle competenze stabilite nei commi 1, 2 e 3, il servizio centrale cura l'istruttoria dei provvedimenti di affidamento e revoca delle concessioni, nonché di sospensione cautelare ai sensi dell'art. 15 e di decadenza dei concessionari nei casi stabiliti dall'art. 20, e dei provvedimenti di nomina del delegato provvisorio; vigila sulla regolarità delle riscossioni: coordina l'attività dei concessionari con quella degli uffici finanziari; provvede agli adempimenti relativi alla definizione dei rapporti tra l'amministrazione finanziaria e le gestioni esattoriali e ricevitoriali alla data di cessazione delle gestioni medesime».

«Art. 67 (*Riscossione coattiva delle tasse e delle imposte indirette*). — 1. I concessionari del servizio provvedono alla riscossione coattiva dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di registro, delle imposte ipotecarie e catastali, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, delle imposte di fabbricazione, delle imposte erariali di consumo e dei diritti doganali e di ogni altro diritto o accessorio la cui riscossione è demandata all'amministrazione doganale, delle tasse automobilistiche e sulle concessioni governative, nonché alla riscossione delle pene pecuniarie, delle soprattasse e di ogni altro accessorio e penalità relativi ai predetti tributi.

2. La riscossione coattiva è effettuata secondo le seguenti modalità:

*a)* se, a seguito di invito al pagamento, atto di liquidazione, accertamento, rettifica o erogazione di sanzioni sono infruttuosamente scaduti i termini di pagamento delle somme di cui al comma 1, l'ufficio finanziario competente forma il ruolo relativo ai contribuenti per i quali si procede alla riscossione coattiva. Per la formazione del ruolo e per la riscossione delle somme iscritte si applicano le disposizioni previste per la riscossione dei tributi e delle entrate di cui all'art. 63, comma 1; i ruoli sono riscossi in unica soluzione alla prima scadenza utile;

*b)* con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti tempi, procedure e criteri per la redazione e la trasmissione dei suddetti ruoli e per la compilazione meccanografica degli stessi da parte del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari della riscossione, nonché gli adempimenti contabili a carico degli agenti della riscossione;

*c)* l'intendente di finanza appone il visto di esecutorietà dei ruoli e li consegna al concessionario territorialmente competente, che ne rilascia ricevuta, affinché lo stesso provveda alla riscossione senza l'obbligo del non riscosso come riscosso. L'intendente di finanza trasmette copia del frontespizio dei ruoli consegnati alla competente ragioneria provinciale per i relativi controlli.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai crediti indicati al comma 1, comprese le eventuali spese di esecuzione, i cui termini di pagamento sono scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto».

*(h)* Si riporta il testo del penultimo comma dell'art. 26 della legge n. 153/1969, recante revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale: «Chiunque compia dolosamente atti diretti a procurare a sé o ad altri la liquidazione della pensione non spettante è tenuto a versare una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita, il cui provento è devoluto al Fondo sociale. La suddetta sanzione è comminata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso le proprie sedi provinciali».

*(i)* Il D.L. n. 463/1983 reca: «Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini». Si trascrive il testo dei relativi articoli 6, comma 11-*ter*, e 8, comma 1, quarto capoverso:

«Art. 6, comma 11-*ter*. — Chiunque compie dolosamente atti che procurino a sé o ad altri la corresponsione dell'integrazione al minimo non spettante è tenuto a versare alla gestione previdenziale interessata, a titolo di sanzione amministrativa, una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita, ancorché il fatto costituisca reato».

«Art. 8, comma 1, quarto capoverso. — Ai fini dell'applicazione del presente articolo il lavoratore è tenuto a dichiarare per iscritto al datore di lavoro la sua qualità di pensionato di invalidità. In caso di omissione, il lavoratore è tenuto a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita, il cui provento è devoluto alla gestione pensionistica di pertinenza».

*(l)* L'art. 40 del D.P.R. n. 488/1968 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria) è così formulato:

«Art. 40. — Chiunque compia atti diretti a procurare artificiosamente a sé o ad altri la liquidazione di pensioni non spettanti, ovvero in misura maggiore di quella spettante, è punito con la multa da 1 a 5 milioni di lire, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Il datore di lavoro il quale ometta totalmente o parzialmente le trattenute di cui ai precedenti articoli 21 e 23 nei confronti dei lavoratori che hanno dichiarato la loro qualità di pensionati o non effettui il versamento delle trattenute medesime all'Istituto nazionale della previdenza sociale, deve versare una somma che sarà determinata dal comitato esecutivo dell'Istituto in misura non superiore al quadruplo dell'importo delle trattenute o dei versamenti predetti.

La deliberazione del comitato è comunicata al trasgressore con la fissazione del termine per l'adempimento.

Il lavoratore il quale ometta di dichiarare al datore di lavoro la sua qualità di pensionato è tenuto a versare una somma pari al doppio dell'importo delle trattenute non effettuate a causa di tale omissione. Detta somma sarà prelevata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sulle rate di pensione dovute al trasgressore.

I proventi delle sanzioni stabilite con il secondo e quarto comma del presente articolo sono devoluti al Fondo sociale».

*(m)* L'art. 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. n. 1124/1965, è così formulato:

«Art. 51. — I datori di lavoro, i quali dopo essere incorsi in una inadempienza prevista nell'articolo precedente, incorrano nella medesima inadempienza, sono tenuti, oltre ad eseguire i versamenti disposti dall'articolo medesimo, a rimborsare all'Istituto assicuratore l'ammontare delle prestazioni liquidate per infortuni avvenuti durante il periodo dell'inadempienza ai propri dipendenti. Ai fini delle disposizioni del presente articolo si considerano come indennità liquidate, le somme già pagate e quelle da pagare, capitalizzando le rendite in base alle tabelle di cui all'art. 39».

*(n)* Il comma 6 dell'art. 3 del D.L. n. 338/1990, di contenuto pressoché analogo al decreto qui pubblicato, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali e i cui effetti sono stati sanati dal comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto, prevedeva che: «I soggetti provvedono al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ivi compreso il Servizio per i contributi agricoli unificati, relativi ai periodi fino a tutto il mese di agosto 1990, sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria con il versamento di una somma aggiuntiva d'importo pari all'otto per cento in ragione d'anno del totale dei contributi o premi pendenti, entro il limite massimo del quaranta per cento dei contributi o premi complessivamente dovuti, in sostituzione di quella prevista dall'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, purché il versamento, ivi compreso quello della somma aggiuntiva ridotta, venga effettuato, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, in due rate di pari importo di cui la prima entro il 14 dicembre 1990 e la seconda entro il 28 febbraio 1991. I soggetti predetti sono tenuti, entro i 14 dicembre 1990 a presentare agli enti impositori, a pena di decadenza, apposita domanda secondo lo schema predisposto dagli enti medesimi. La riduzione di cui al presente comma spetta altresì ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano provveduto al pagamento dei soli contributi o premi, relativi ai periodi fino a tutto il mese di agosto 1990 e che versino, in unica soluzione, la relativa somma aggiuntiva ridotta entro trenta giorni dalla richiesta degli enti impositori. Il pagamento dei contributi o premi e/o delle somme aggiuntive oltre i termini sopra indicati, comporta la decadenza dal beneficio di cui al presente comma».

*(o)* La legge n. 70/1975 reca: «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente». La tabella allegata alla legge contiene l'elenco degli enti individuali esclusi dalla soppressione e classificati, sulla base delle funzioni esercitate, in categorie omogenee, senza pregiudizio per le soppressioni o fusioni di enti che dovessero intervenire per effetto di successive leggi di riforma.

*(p)* L'art. 6 del D.P.R. n. 605/1973 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti), elenca gli atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale.

*(q)* Il testo degli articoli 18 e 19 della legge n. 88/1989 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), come modificati dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 18 *(Progetti speciali)*. — 1. In relazione ad impegni derivanti dall'attuazione di disposizioni legislative sull'erogazione delle prestazioni e sulla riscossione ed accreditamento dei contributi ovvero per particolari esigenze organizzative connesse a tali settori, l'Istituto elabora progetti a termine finalizzati a tali scopi da realizzare anche attraverso la selezione ed assunzione di personale, su base regionale, mediante contratti di formazione e lavoro e contratti a termine.

2. Con la contrattazione articolata di ente sono stabiliti i criteri per la corresponsione, al personale e ai dirigenti che partecipano alla elaborazione e realizzazione dei progetti di cui al comma 1, di compensi incentivanti la produttività.

3. Al finanziamento di quanto previsto dai commi precedenti si provvede mediante una quota non superiore allo 0,10 per cento delle entrate indicate nel bilancio di previsione dell'Istituto.

3-bis. *I progetti di cui al comma 1 dovranno in particolare essere finalizzati alla realizzazione di programmi per la lotta e il recupero delle omissioni ed evasioni contributive, sulla base di specifiche, in termini finanziari, che verranno sottoposte all'esame del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il comitato esecutivo dell'Istituto definirà la quota dello stanziamento fissato ai sensi del comma 3 da destinare al finanziamento di incentivi connessi alla realizzazione dei predetti programmi. Tale quota non può essere comunque inferiore al 50 per cento della somma destinata a compensi incentivanti. Il pagamento dei compensi di cui al presente comma è disposto previa valutazione e verifica dei risultati conseguiti, che dovranno essere comunicati al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.*

Art. 19 *(Conferimento di incarichi professionali)*. — 1. Per le esigenze connesse alla progettazione e realizzazione di sistemi informativi complessi, alla revisione e riordinamento delle funzioni di contabilità ed agli investimenti delle risorse finanziarie dei fondi integrativi di cui all'art. 1, l'Istituto può deliberare il conferimento di incarichi di consulenza professionale ed esperti altamente specializzati. Il relativo compenso è stabilito dal comitato esecutivo.

2. È fatto divieto di assumere con il contratto di cui al comma 1 personale già alle dipendenze dello stesso Istituto. *In sede di prima applicazione, l'assunzione di tale personale, con il contratto di cui al comma 1 e nel limite massimo di cinque unità, è consentita sempreché la cessazione dal servizio sia intervenuta in data anteriore al quinquennio precedente l'assunzione predetta.*

3. Il numero massimo degli incarichi di cui al comma 1 non può superare le venticinque unità».

## Art. 4.

### *Interventi a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia*

1. I cittadini italiani rimpatriati dalla Libia possono ottenere dall'INPS la ricostituzione, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro dipendente ed autonomo effettuato in Libia dal 1° luglio 1957 al 21 luglio 1970, previa presentazione di domanda corredata da documentazione comprovante l'attività svolta e la durata dei periodi di assicurazione ovvero, nell'impossibilità di produrla, da dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 *(a)*, e con effetti dalla data di presentazione della domanda medesima. La predetta facoltà compete anche ai superstiti ai fini del conseguimento di pensioni indirette o di reversibilità.

2. La ricostituzione di cui al comma 1 dà titolo ad un accredito, per ciascuna settimana di attività lavorativa prestata in Libia, del contributo base corrispondente alla classe media di contribuzione in vigore in Italia nei periodi cui l'accredito si riferisce ed i relativi oneri, determinati ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 *(b)*, sono posti a carico della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 *(c)*, che viene corrispondentemente reintegrata sulla base di apposita rendicontazione.

3. L'importo dei contributi versati direttamente dai lavoratori all'INPS per i periodi per i quali viene effettuata la ricostituzione in base ai commi 1 e 2 sarà rimborsato, a domanda degli interessati, dedotta la quota parte relativa ai periodi già goduti della corrispondente pensione.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 85 miliardi per l'anno 1990, si provvede a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 3665 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991.

---

*(a)* Il testo dell'art. 4 della legge n. 15/1968 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) è il seguente:

«Art. 4 *(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà)*. — L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'art. 20».

*(b)* L'art. 13 della legge n. 1338/1962 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) è così formulato:

«Art. 13. — Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'art. 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, può chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.

La corrispondente riserva matematica è devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione obbligatoria e al Fondo di adeguamento, dando luogo alla attribuzione a favore dell'interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita.

La rendita integra con effetto immediato la pensione già in essere; in caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal presente articolo su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato.

Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente.

Per la costituzione della rendita il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorché si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale».

La Corte costituzionale con sentenza 13-22 dicembre 1989, n. 568 (*Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - n. 52 del 27 dicembre 1989), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, quarto e quinto comma, nella parte in cui, salva la necessità della prova scritta sulla esistenza del rapporto di lavoro da fornirsi dal lavoratore, non consente di provare altrimenti la durata del rapporto stesso e l'ammontare della retribuzione.

*(c)* Il testo dell'art. 37 della legge n. 88/1989 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) è il seguente:

«Art. 37 *(Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali)*. — 1. È istituita presso l'INPS la "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali".

2. Il finanziamento della gestione è assunto dallo Stato.

3. Sono a carico della gestione:

*a)* le pensioni sociali di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle erogate ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e successive modificazioni e integrazioni;

*b)* l'onere delle integrazioni di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222;

*c)* una quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo pari a quello previsto per l'anno 1988, dall'art. 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Tale somma è annualmente adeguata, con la legge finanziaria, in base alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica;

*d)* gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive disposte per legge in favore di particolari categorie, settori o territori ivi compresi i contratti di formazione-lavoro, di solidarietà e l'apprendistato e gli oneri relativi a trattamenti di famiglia per i quali è previsto per legge il concorso dello Stato o a trattamenti di integrazione salariale straordinaria e a trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro trattamento similare posto per legge a carico dello Stato;

*e)* gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;

*f)* l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi di cui all'art. 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75, delle maggiorazioni di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, nonché delle quote di pensione, afferenti ai periodi lavorativi prestati presso le Forze armate alleate e presso l'UNRRA. Sono altresì a carico della gestione tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di legge.

4. L'onere di cui al comma 3, lettera *c)*, assorbe l'importo di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, i contributi di cui all'art. 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, all'art. 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e all'art. 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140.

5. L'importo dei trasferimenti da parte dello Stato ai fini della progressiva assunzione degli oneri di cui alle lettere *d)* ed *e)* del comma 3 è stabilito annualmente con la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante proporzionale utilizzazione degli stanziamenti disposti dalla legge 11 marzo 1988, n. 67.

6. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1989 e delle pensioni di riversibilità derivanti dalle medesime, nonché delle relative spese di amministrazione è assunto progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente stabilita con la legge finanziaria, tenendo anche conto degli eventuali apporti di solidarietà delle altre gestioni.

7. Il bilancio della gestione è unico e, per ciascuna forma di intervento, evidenzia l'apporto dello Stato, gli eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni o le erogazioni nonché i costi di funzionamento.

8. Alla gestione sono attribuiti i contributi dei datori di lavoro destinati al finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelli destinati al finanziamento dei pensionamenti anticipati».

Per il testo delle disposizioni richiamate nell'articolo soprariportato, consultare il testo della legge n. 88/1989 pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 60 del 13 marzo 1989.

Art. 5.

*Garanzie in favore dei dipendenti da imprese sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria in materia di trattamento di fine rapporto.*

1. I trattamenti di fine rapporto dovuti ai dipendenti delle imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 *(a)*, il cui rapporto di lavoro sia cessato a decorrere da tre anni precedenti l'emanazione del provvedimento che dispone la continuazione dell'esercizio di impresa da parte del commissario o dei commissari ovvero dovuti ai dipendenti delle imprese che, pur non avendo ottenuto la continuazione dell'esercizio, facciano parte dello stesso gruppo e, nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato a decorrere dai tre anni precedenti l'emanazione del provvedimento che dispone l'iniziale assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria, con continuazione dell'esercizio di impresa, di società facente parte dello stesso gruppo, sono considerati fino al 31 maggio 1991 per il loro intero importo come debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa agli effetti dell'articolo 111, primo comma, n. 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 *(b)*. Ai fini dell'erogazione dell'indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto, le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 *(c)*, si applicano, *ex tunc* e fino al 31 maggio 1991, anche in caso di risoluzioni dei rapporti di lavoro intervenute in data antecedente l'entrata in vigore di tale legge nei confronti dei dipendenti di imprese sottoposte — a norma del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 *(a)* — alla procedura di amministrazione straordinaria, dalla data di cessazione dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa ovvero, in mancanza di tale autorizzazione, dalla data di cessazione dell'esercizio di altra impresa facente parte dello stesso gruppo, a condizione che le dette risoluzioni siano intervenute a decorrere dai tre anni precedenti l'emanazione dell'iniziale provvedimento che ha disposto l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa alla stessa o ad altra facente parte dello stesso gruppo. Per i casi di cui al presente articolo agli aventi diritto sono dovuti gli oneri accessori. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato in complessive lire 8.130 milioni, si provvede, per gli anni 1990 e 1991, quanto a lire 6.629 milioni, per l'anno 1990 a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991 e quanto a lire 1.501 milioni per l'anno 1991 a carico delle disponibilità del predetto capitolo per l'anno medesimo, mediante parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 *(d)*.

---

*(a)* Per il titolo del D.L. n. 26/1979 si veda la nota *(d)* all'art. 3.

*(b)* Il testo dell'intero art. 111 del R.D. n. 267/1942 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) è il seguente:

«Art. 111 *(Ordine di distribuzione delle somme)*. — Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:

1) per il pagamento delle spese, comprese le spese anticipate dell'erario, e dei debiti contratti per l'amministrazione del fallimento e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, se questo è stato autorizzato;

2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;

3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2), qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.

I prelevamenti indicati al n. 1) sono determinati con decreto dal giudice delegato».

*(c)* L'art. 2 della legge n. 297/1982 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica) è così formulato:

«Art. 2 *(Fondo di garanzia)*. — È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.

Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'art. 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'art. 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.

Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'art. 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare.

Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all'art. 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse.

Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, semprechè, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto.

Quanto previsto nei commi precedenti si applica soltanto nei casi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro e la procedura concorsuale od esecutiva siano intervenute successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

I pagamenti di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo sono eseguiti dal fondo entro sessanta giorni dalla richiesta dell'interessato. Il fondo è surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ai sensi degli articoli 2751-*bis* e 2776 del codice civile per le somme da esso pagate.

Il fondo, per le cui entrate ed uscite è tenuta una contabilità separata nella gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, è alimentato con un contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,03 per cento della retribuzione di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 luglio 1982. Per tale contributo si osservano le stesse disposizioni vigenti per l'accertamento e la riscossione dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Le disponibilità del fondo di garanzia non possono in alcun modo essere utilizzate al di fuori delle finalità istituzionali del fondo stesso. Al fine di assicurare il pareggio della gestione, l'aliquota contributiva può essere modificata, in diminuzione o in aumento, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza

sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo del fondo medesimo.

Il datore di lavoro deve integrare le denunce previste dall'art. 4, primo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazione, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, con l'indicazione dei dati necessari all'applicazione delle norme contenute nel presente articolo nonché dei dati relativi all'accantonamento effettuato nell'anno precedente ed all'accantonamento complessivo risultante a credito del lavoratore. Si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 4 del predetto decreto-legge. Le disposizioni del presente comma non si applicano al rapporto di lavoro domestico.

Per i giornalisti e per i dirigenti di aziende industriali, il fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto è gestito, rispettivamente, dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" e dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali».

*(d)* Il comma 2 dell'art. 8 della legge n. 910/1986 (Legge finanziaria 1987) prevede che: «È autorizzata la concessione di un contributo alla Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, da versare alla separata contabilità degli interventi straordinari di cui all'art. 4 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, in ragione di lire 3.000 miliardi per l'anno 1987, di lire 2.500 miliardi per l'anno 1988 e di lire 2.000 miliardi per l'anno 1989. A decorrere dall'anno 1990 si provvede con le modalità di cui all'art. 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. Continuano ad applicarsi i criteri di cui al comma 4 dell'art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, intendendosi corrispondentemente sostituito il riferimento temporale ivi contenuto».

L'art. 4 della legge n. 115/1968 (Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati) sopracitata prevede che per gli interventi straordinari in favore degli operai delle aziende industriali, comprese quelle dell'edilizia e affini, che siano sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza di crisi economiche settoriali o locali delle attività industriali o nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, si provveda con un contributo a carico dello Stato da versarsi alla gestione ordinaria, in separata contabilità, della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

Il quattordicesimo comma dell'art. 19 della legge n. 887/1984 (Legge finanziaria 1985), abrogato dall'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 362, era così formulato: «Con effetto dal 1° gennaio 1986, le disposizioni di legge che rinviano per la quantificazione dello stanziamento annuo alla legge di approvazione del bilancio dello Stato cessano di avere efficacia. La quantificazione predetta è disposta, su base triennale, dalla legge finanziaria, con aggiornamento annuale per scorrimento. Nelle more dell'approvazione della legge finanziaria relativa all'anno 1986, il bilancio di previsione dello Stato afferente lo stesso anno considera, per le disposizioni di legge di cui al comma precedente, uno stanziamento non superiore a quello iscritto nel bilancio dello Stato per l'anno 1985».

Il testo del comma 4 dell'art. 19 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) e del comma 3 dello stesso articolo, citato nel comma 4, è il seguente:

«3. In attesa della nuova disciplina concernente la Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, fermo restando il contributo dello Stato di cui all'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164, è fissato, per l'anno 1986, un contributo straordinario di lire 3.500 miliardi a favore della separata contabilità degli interventi straordinari di cui all'art. 4 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

4. Il contributo predetto è corrisposto per il 60 per cento nell'anno 1986 e, per la restante parte, fino alla concorrenza dell'onere effettivo e, comunque, nel limite del contributo di cui al precedente comma 3, sulla base delle risultanze per lo stesso anno della separata contabilità degli interventi straordinari della cassa integrazione».

### Art. 6.

*Regime delle prescrizioni delle prestazioni previdenziali*

1. I termini previsti dall'articolo 47, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 *(a)*, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia retroattiva, ma non si applicano ai processi che sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

---

*(a)* Il testo dell'art. 47, commi secondo e terzo, del D.P.R. n. 639/1970 (Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) è il seguente:

«L'azione giudiziaria può essere proposta entro il termine di dieci anni dalla data di comunicazione della decisione definitiva del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della decisione medesima, se trattasi di controversie in materia di trattamenti pensionistici.

L'azione giudiziaria può essere proposta entro il termine di cinque anni dalle date di cui al precedente comma se trattasi di controversie in materia di prestazioni a carico dell'assicurazione contro la tubercolosi e dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria».

### Art. 7.

*Retribuzione imponibile per i detenuti ed internati ammessi al lavoro in carcere*

1. L'articolo 1, commi 1 e 2, secondo periodo, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 *(a)*, si interpreta nel senso che per i detenuti ed internati lavoranti alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria, il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali si effettua sulla determinazione della mercede stabilita ai sensi dell'articolo 22 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel testo modificato dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 *(b)*.

---

*(a)* I commi 1 e 2 dell'art. 1 del D.L. n. 338/1989 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati) sono così formulati:

«1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

2. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la percentuale di cui all'art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è elevata a 40. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1989, la percentuale di cui al secondo periodo del predetto comma è fissata a 9,50».

Il D.L. n. 463/1983 reca: «Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini».

Si trascrive il testo vigente del comma 1 dell'art. 7 di detto decreto sopracitato:

«1. Il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per ogni anno solare successivo al *1988 è pari a quello delle settimane* dell'anno stesso retribuito o riconosciute in base alle norme che disciplinano l'accreditamento figurativo, sempre che risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al *40%* dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio dell'anno considerato. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio *1989*, il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale non può essere inferiore al *9,50%* dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno».

***(b)*** Il testo dell'art. 22 della legge n. 354/1975 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito dall'art. 7 della legge n. 663/1986, è il seguente:

«Art. 22 *(Determinazione delle mercedi)*. — 1. Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione di pena, da un rappresentate del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.

2. L'ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena funge da segretario della commissione.

3. La medesima commissione stabilisce il trattamento economico dei tirocinanti.

4. La commissione stabilisce, altresì, il numero massimo di ore di permesso di assenza dal lavoro retribuite e le condizioni e modalità di fruizione delle stesse da parte dei detenuti e degli internati addetti alle lavorazioni, interne o esterne, o ai servizi di istituto, i quali frequentino i corsi della scuola d'obbligo o delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, o i corsi di addestramento professionale, ove tali corsi si svolgano, negli istituti penitenziari, durante l'orario di lavoro ordinario».

## Art. 8.

### *Trattamento economico delle lavoratrici madri dipendenti da amministrazioni pubbliche*

1. L'articolo 13, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 ***(a)***, va interpretato nel senso che il trattamento economico previsto dal combinato disposto degli articoli 15, primo comma, e 17 della medesima legge ***(a)*** si applica anche alle lavoratrici madri assunte a tempo determinato dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici, salvo che i relativi ordinamenti prevedano condizioni di migliore favore. Tale trattamento economico viene corrisposto direttamente dalle amministrazioni o enti di appartenenza.

---

***(a)*** Si trascrive il testo delle disposizioni della legge n. 1204/1971 (Tutela delle lavoratrici madri) alle quali il presente articolo fa rinvio:

«Art. 13, secondo comma. — Alle dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici si applica il trattamento economico previsto dai relativi ordinamenti salve le disposizioni di maggior favore risultanti dalla presente legge».

«Art. 15, primo comma. — Le lavoratrici hanno diritto ad una indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro stabilita dagli articoli 4 e 5 della presente legge. Tale indennità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia».

«Art. 17. — L'indennità di cui al primo comma dell'art. 15 è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'art. 2, lettere *b)* e *c)*, che si verifichino durante i periodi di interdizione dal lavoro previsti dagli articoli 4 e 5 della presente legge.

Le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di maternità di cui al primo comma dell'art. 15 purché tra l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni. Ai fini del computo dei predetti sessanta giorni, non si tiene conto delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali.

Qualora l'astensione obbligatoria dal lavoro abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio dell'astensione obbligatoria, disoccupata e in godimento dell'indennità di disoccupazione, essa ha diritto all'indennità giornaliera di maternità anziché all'indennità ordinaria di disoccupazione.

La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel precedente comma ma che non è in godimento della indennità di disoccupazione perché nell'ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità, purché al momento dell'astensione obbligatoria dal lavoro non siano trascorsi più di centottanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto e, nell'ultimo biennio che precede il suddetto periodo, risultino suo favore ai fini dell'assicurazione di malattia 26 contributi settimanali.

La lavoratrice che, nel caso di astensione obbligatoria dal lavoro inizia dopo sessanta giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si trovi, all'inizio dell'astensione obbligatoria, sospesa e in godimento del trattamento di integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni, ha diritto, in luogo di tale trattamento, all'indennità giornaliera di maternità».

La Corte costituzionale, con sentenza 2-7 luglio 1980, n. 106 *(Gazz. Uff.* 16 luglio 1980, n. 194) ha dichiarato l'illegittimità del comma secondo dell'art. 17, nella parte in cui non esclude dal computo dei sessanta giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro l'assenza facoltativa non retribuita di cui la lavoratrice gestante abbia fruito in seguito ad una precedente maternità, a' sensi dell'art. 7, primo e secondo comma, della stessa legge.

La Corte costituzionale, con sentenza 11-24 marzo 1988, n. 332 (*Gazz. Uff.* 30 marzo 1988, n. 13 - 1ª serie speciale), ha dichiarato fra l'altro: *a)* l'illegittimità dell'art. 17, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui non esclude dal computo di sessanta giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria del lavoro, il periodo di assenza di cui la lavoratrice abbia fruito per accudire ai minori affidatile in preadozione; *b)* l'illegittimità degli articoli 7, primo comma e 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui non prevedono che il diritto della lavoratrice madre alla astensione facoltativa dal lavoro e alla relativa indennità spetti altresì, per il primo anno dall'ingresso del bambino nella famiglia affidataria, alla lavoratrice alla quale sia stato affidato provvisoriamente un minore ai sensi dell'art. 314/6 cod. civ.

## Art. 9.

### *Casse edili*

1. L'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 ***(a)***, deve essere interpretato nel senso che sono escluse dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale le somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate alle casse edili. I versamenti contributivi sulle predette somme restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le somme di cui al comma 1 sono assoggettate a contribuzione di previdenza e di assistenza nella misura pari al 15 per cento del loro ammontare.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle somme che vengono versate alle citate casse per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, le quali restano soggette a contribuzione per il loro intero ammontare.

---

(a) Il testo dell'art. 12 della legge n. 153/1969 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), come modificato dall'art. 1 della legge 13 dicembre 1986, n. 876, è il seguente:

«Art. 12. — Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° agosto 1945, n. 692, recepiti negli articoli 27 e 28 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto 30 maggio 1955, n. 797 e l'art. 29 del testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dal seguente:

"Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro.

Sono escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore a titolo:

1) di diaria o d'indennità di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare a norma dell'art. 31, comma 6, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono escluse dalla retribuzione imponibile, ai fini della determinazione della quota di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, le somme corrisposte a titolo di diaria o indennità di trasferta fino all'ammontare esente da imposta fiscale, n.d.r.;

2) di rimborsi a piè di lista che costituiscano rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro;

3) di indennità di anzianità;

4) di indennità di cassa;

5) di indennità di panatica per i marittimi a terra, in sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al 60 per cento del suo ammontare;

6) di gratificazione o elargizione concessa *una tantum* a titolo di liberalità, per eventi eccezionali e non ricorrenti, purché non collegate, anche indirettamente, al redimento dei lavoratori e all'andamento aziendale;

*7) di emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati, nei casi consentiti dalla legge, direttamente dal datore di lavoro, fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari a carico della Cassa unica assegni familiari.*

L'art. 74 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è abrogato. Per i produttori di assicurazione, tuttavia, resta esclusa dalla retribuzione imponibile la quota dei compensi provvigionali attribuibile a rimborso di spese, nel limite massimo del 50 per cento dell'importo lordo dei compensi stessi.

L'elencazione degli elementi esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile ha carattere tassativo.

La retribuzione come sopra determinata è presa, altresì, a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate"».

Si precisa che con l'art. 1, comma 4, del D.L. 1° marzo 1985, n. 44 (Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed immediate misure in materia previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1985, n. 155, l'art. 12 della legge n. 153/1969 sopratrascritto è stato interpretato nel senso che sono esclusi dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale i contributi versati al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime.

Art. 9-*bis*.

*Interpretazione autentica*

1. *L'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153* **(a)**, *deve essere interpretato nel senso che sono escluse dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale le contribuzioni e somme versate o accantonate, anche con il sistema della mancata trattenuta da parte del datore di lavoro nei confronti del lavoratore, a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative previsti da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. I versamenti contributivi sulle predette contribuzioni e somme restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

2. *Fino alla data di entrata in vigore di norme in materia di previdenza integrativa che disciplinino i regimi contributivi cui assoggettare le contribuzioni versate ad enti, fondi, istituti che gestiscono forme di previdenza o assistenza integrativa, e le prestazioni erogate dai fondi stessi, a decorrere dal periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le contribuzioni o le somme di cui al comma 1 è dovuto un contributo di solidarietà ad esclusivo carico dei datori di lavoro nella misura del dieci per cento in favore delle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori.*

3. *Al contributo di solidarietà di cui al comma 2 si applicano le disposizioni in materia di riscossione, termini di prescrizione e sanzioni vigenti per le contribuzioni dei regimi pensionistici obbligatori di pertinenza.*

4. *Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle somme versate o accantonate dai datori di lavoro e dai lavoratori presso casse, fondi, gestioni o forme assicurative previsti da accordi o contratti collettivi per la mutualizzazione di oneri derivanti da istituti contrattuali. Le somme erogate ai lavoratori in applicazione degli istituti contrattuali di cui sopra sono assoggettate a contribuzione previdenziale e assistenziale per il loro intero ammontare al momento della effettiva corresponsione.*

---

**(a)** Per il testo dell'art. 12 della legge n. 153/1969 si veda la nota **(a)** all'art. 9.

Art. 9-*ter*.

*Indennità di trasferta*

1. *L'articolo 12, secondo capoverso, numero 1), della legge 30 aprile 1969, n. 153* **(a)**, va inteso nel senso che nella diaria o nell'indennità di trasferta sono ricomprese anche le indennità spettanti ai lavoratori tenuti per contratto ad una attività lavorativa in luoghi variabili e sempre diversi da quello della sede aziendale, anche se corrisposte con carattere di continuità.

---

**(a)** Per il testo dell'art. 12 della legge n. 153/1969 si veda la nota **(a)** all'art. 9.

Art. 10.

*Disposizioni in materia di prestazioni familiari per i lavoratori occupati nella CEE*

1. Il lavoratore, il cui coniuge svolge attività lavorativa all'estero in uno degli Stati membri della CEE ed il cui nucleo familiare risiede in tutto o in parte in Italia, è tenuto a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, su richiesta dell'Istituto stesso, la dichiarazione reddituale prevista dalle norme in materia di prestazioni familiari ai fini dell'applicazione delle disposizioni comunitarie di cui al capitolo VII del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1408/71 del 14 giugno 1971 ***(a)***. Per il medesimo fine, il datore di lavoro è tenuto a fornire all'Istituto nazionale della previdenza sociale, su richiesta dell'Istituto stesso, ogni notizia e documento utile. In caso di inottemperanza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 85 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 ***(b)***.

---

*(a)* Il regolamento CEE n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 149 del 5 luglio 1971.

*(b)* L'art. 85 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con D.P.R. n. 797/1955, è così formulato:

«Art. 85. — Salvo che i fatti costituiscano reato più grave, i datori di lavoro o coloro che li rappresentano sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila per le contravvenzioni alle disposizioni di cui agli articoli 39, 40, 41, 42, 68 e 75 del presente testo unico.

Ogni lavoratore per le infrazioni alle disposizioni di cui agli articoli 20 comma terzo, 38 comma quinto e 40 del presente testo unico, è punito con l'ammenda da lire duecento a lire duemila».

Le sanzioni dell'ammenda di cui all'articolo sopra riportato sono state sostituite con la sanzione amministrativa pecuniaria dall'art. 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il quale ha previsto che non costituissero più reato e fossero soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni contemplate dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie per le quali fosse prevista la sola pena dell'ammenda.

La misura minima e massima delle sanzioni di cui sopra è stata successivamente moltiplicata prima per due (D.L.L. 5 ottobre 1945, n. 679), poi per otto (D.L.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250), quindi per quaranta con assorbimento dei precedenti aumenti (art. 3 legge 12 luglio 1961, n. 603) e infine per cinque (legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 114, primo comma, in relazione all'art. 113, primo comma). La misura attuale della sanzione di cui al primo comma è quindi «da lire centomila a lire un milione» e quella di cui al secondo comma «da lire quarantamila a lire quattrocentomila».

Art. 11.

*Disposizioni in materia di finanziamento degli istituti di patronato*

1. Una quota pari all'undici per cento delle somme affluite, per l'esercizio 1989, al fondo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 ***(a)***, è ripartita tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale, operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che, avendo attuato una ristrutturazione della propria organizzazione, abbiano dovuto far ricorso al credito bancario per far fronte agli oneri di gestione, in misura proporzionale ai debiti bancari e finanziari evidenziati da ciascun istituto nel rendiconto relativo all'esercizio 1987 e rettificati secondo le eventuali osservazioni formulate al riguardo dal Ministero vigilante, *nonché fra gli istituti di patronato riconosciuti nel 1989 i quali hanno dovuto nell'anno far ricorso a crediti delle organizzazioni promotrici*. Sulle somme disponibili il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può erogare agli istituti interessati acconti nei limiti dei sette decimi delle somme stesse. All'attribuzione definitiva delle somme si procede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 4 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 ***(b)***, si applicano anche per le ripartizioni definitive tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale dei fondi di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 ***(a)***, da effettuarsi per gli anni 1990, 1991 e 1992.

2-bis. *Le somme affluite al fondo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804* ***(a)***, *e destinate all'erogazione, a carico dell'esercizio 1987, del contributo al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale per la particolare attività resa in favore dei lavoratori extracomunitari immigrati in Italia, sono definitivamente ripartite tra gli istituti stessi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, secondo i seguenti criteri:*

a) *quanto al sessanta per cento, in proporzione al numero dei soggetti assistiti, tra la data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 1986, n. 943* ***(c)***, *e la data di cessazione degli effetti delle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39* ***(d)***, *su iniziativa dei soggetti stessi o dei datori di lavoro. A tale fine il legale rappresentante di ciascun istituto è tenuto a presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15* ***(e)***, *attestante il numero dei soggetti assistiti;*

b) *quanto al diciassette per cento tra gli istituti di patronato: Patronato delle associazioni cristiane dei lavoratori italiani (ACLI), Istituto nazionale confederale di assistenza (INCA), Istituto nazionale di assistenza sociale (INAS), Istituto di tutela ed assistenza ai lavoratori (ITAL); al diciassette per cento tra gli istituti di patronato: Ente di patrocinio e di assistenza per coltivatori agricoli (EPACA), Istituto nazionale di assistenza ai contadini (INAC), Ente nazionale di assistenza sociale per gli esercenti attività commerciali (ENASCO), Ente nazionale di patronato e di assistenza sociale per gli artigiani (EPASA), Istituto nazionale di assistenza e patronato per l'artigianato (INAPA), Ente di assistenza sociale per gli artigiani (EASA), Istituto per la tutela e l'assistenza degli esercenti attività commerciali, turistiche e dei servizi (ITACO); al restante sei per cento tra gli istituti di patronato: Istituto di patronato per l'assistenza sociale (IPAS), Ente nazionale di assistenza sociale (ENAS), Ente nazionale per l'assistenza ai coltivatori (ENPAC), Istituto nazionale assistenza lavoratori (INAL), Patronato della confederazione delle libere associazioni artigiani italiane (CLAAI), Ente nazionale confederale assistenza lavoratori (ENCAL), Istituto nazionale per l'assistenza ai lavoratori (INPAL), Istituto di patronato e di assistenza sociale per il clero italiano (FACI), Servizio italiano assistenza sociale per i servizi sociali dei lavora-*

*tori (SIAS), Patronato dell'associazione cristiana artigiani italiani (ACAI). Ai fini della determinazione delle aliquote da riconoscersi ai singoli istituti di patronato e di assistenza sociale ciascun raggruppamento farà pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale un documento sottoscritto da tutti i legali rappresentanti degli istituti appartenenti al raggruppamento medesimo e recante l'indicazione delle aliquote concordate con riferimento alle spese sostenute per promuovere ed organizzare l'attività di cui al presente comma.*

2-ter. *La costituzione, l'attività, la vigilanza e l'erogazione del contributo al finanziamento degli uffici di patronato e di assistenza sociale operanti nella provincia di Trieste sono disciplinate, a far tempo dall'esercizio 1992, dalle disposizioni in vigore per tutto il territorio nazionale.*

2-quater. *L'ordine del Governo militare alleato del 27 dicembre 1947, n. 77, nel testo modificato dall'ordine del 14 aprile 1949, n. 80, ed ogni altra disposizione incompatibile con le disposizioni di cui al comma 2-ter rimangono in vigore sino alla ripartizione definitiva relativa all'esercizio 1991.*

---

*(a)* Il testo degli articoli 4 e 5 del D.L.C.P.S. n. 804/1947 (Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale) è il seguente:

«Art. 4. — Al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, regolarmente costituiti a norma del presente decreto, si provvede con il prelevamento di un'aliquota percentuale sul gettito dei contributi incassati, a termine di legge o di contratto collettivo, dagli istituti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale.

L'aliquota prevista nel comma precedente è determinata ogni anno con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per il tesoro, in misura non superiore allo 0,50 per cento dei contributi versati agli istituti di previdenza.

I fondi raccolti con il prelevamento della predetta aliquota non possono avere destinazione diversa da quella indicata nel primo comma del presente articolo.

Art. 5. — I fondi di cui al precedente articolo devono essere versati dagli istituti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale in un conto intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presso la tesoreria centrale dello Stato.

La ripartizione dei fondi fra gli istituti di patronato e di assistenza sociale è effettuata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le associazioni nazionali dei lavoratori interessati, in relazione alla estensione o all'efficienza dei servizi degli istituti stessi.

Agli effetti della ripartizione dei fondi, gli istituti di patronato e di assistenza sociale sono tenuti a fornire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nei modi e termini da questo indicati, la documentazione della loro organizzazione e delle attività assistenziali, svolte nei singoli esercizi».

*(b)* Il comma 10 dell'art. 4 del D.L. n. 338/1989 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati) prevede che: «Le ripartizioni definitive tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale dei fondi di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per gli anni 1986, 1987, 1988 e 1989 sono effettuate, in deroga alle vigenti disposizioni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli istituti stessi, in base a quote percentuali determinate con riferimento alla quota di ripartizione definitiva applicata nell'anno precedente a ciascuno dei predetti anni ed ai dati acquisiti presso gli ispettorati del lavoro, tenuto anche conto delle risultanze fornite dagli istituti di previdenza e assistenza sociale, relativi, per ciascun anno, all'attività ed all'organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale. Per l'attività e l'organizzazione all'estero sono presi in considerazione i dati forniti direttamente dagli istituti di patronato e di assistenza sociale».

*(c)* La legge n. 943/1986 reca: «Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine». Detta legge è entrata in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione, vale a dire 27 gennaio 1987.

*(d)* Il D.L. n. 416/1989 reca: «Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato».

*(e)* Per il testo dell'art. 4 della legge n. 15/1968 si veda la nota *(a)* all'art. 4.

## Art. 12.

*Disposizioni a beneficio di lavoratori agricoli per le calamità naturali intervenute negli anni 1988, 1989 e 1990*

1. Agli impiegati ed operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendenti da imprese site in comuni dichiarati colpiti, negli anni 1988, 1989 e 1990, da eccezionali calamità o avversità atmosferiche ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590 *(a)*, può essere concesso, per i medesimi anni, il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 *(b)*, per un periodo non superiore a novanta giorni.

2. Il trattamento di integrazione salariale concesso ai sensi del comma 1 può essere erogato, anche in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 8, comma terzo, della legge 8 agosto 1972, n. 457 *(b)*, ai lavoratori che, al momento della sospensione per la quale il trattamento viene richiesto, possano far valere almeno un anno di anzianità presso l'impresa. I periodi di corresponsione del predetto trattamento non concorrono alla configurazione del limite massimo di durata previsto dall'articolo 8, comma primo, della predetta legge n. 457 del 1972 *(b)*, e costituiscono periodi lavorativi ai fini del requisito di cui all'articolo 8, comma terzo, della citata legge n. 457 del 1972 *(b)*.

3. *(Soppresso dalla legge di conversione).*

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in lire 3 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 3,5 miliardi per l'anno 1990 e in lire 4 miliardi per l'anno 1991, sono posti a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 *(c)*, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 *(d)*.

---

*(a)* Il testo dell'art. 4 della legge n. 590/1981 (Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale) è il seguente:

«Art. 4. — Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo accertamento degli eventi calamitosi, dichiara, entro trenta giorni dalla richiesta delle regioni interessate, l'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ai sensi della lettera *a)* del quarto comma dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

*(b)* Il testo dell'art. 8 della legge n. 457/1972 (Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli) è il seguente:

«Art. 8. — Agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, è dovuto un trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate, nella misura dei due terzi della retribuzione di cui all'art. 3. Detto trattamento è corrisposto per la durata massima di novanta giorni nell'anno.

Ai lavoratori beneficiari del trattamento sostitutivo spettano gli assegni familiari a carico della relativa cassa unica.

Ai fini della presente legge sono considerati operai agricoli i salariati fissi e gli altri lavoratori sempre a tempo indeterminato che svolgono annualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda».

*(c)* Per il testo dell'art. 37 della legge n. 88/1989 si veda la nota *(c)* all'art. 4.

*(d)* Per il testo del comma 2 dell'art. 8 della legge n. 910/1986 si veda la nota *(d)* all'art. 5.

Art. 13.

*Differimento di termini*

1. Per il primo anno di applicazione della legge 2 agosto 1990, n. 233 *(a)*, i termini indicati dall'articolo 13, comma primo, della legge 23 aprile 1981, n. 155 *(b)*, per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai coltivatori diretti e dai coloni e dai mezzadri e loro concedenti, sono spostati al giorno 10 dei mesi di novembre dell'anno di competenza e di gennaio, marzo e maggio dell'anno successivo.

2. Il termine di presentazione della dichiarazione aziendale di cui all'art. 14, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233 *(a)*, è prorogato al 31 marzo 1991.

3. Il termine per il versamento dei contributi a conguaglio per il secondo semestre 1990, di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 2 agosto 1990, n. 233 *(a)*, è prorogato al 31 ottobre 1991

3-bis. *La facoltà di riscatto di cui all'articolo 11 della legge 2 agosto 1990, n. 233 (a), va riferita anche agli assicurati che per il periodo ivi previsto hanno avuto una attribuzione di giornate lavorative inferiore a 156 annuali.*

---

*(a)* Si trascrive, nell'ordine, il testo delle disposizioni della legge n. 233/1990 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi) richiamate dal presente articolo:

Art. 7, comma 10. — Entro il 30 giugno 1991 i lavoratori autonomi iscritti alla gestione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni provvederanno al versamento dei contributi a conguaglio per il secondo semestre 1990 in base alla differenza tra quanto risultante dalle disposizioni di cui al presente articolo e quanto versato in base alle previgenti disposizioni».

«Art. 11. — 1. Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, accertati ai fini della iscrizione negli elenchi degli assicurati ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, i quali, per effetto del secondo comma dell'art. 3 e dell'art. 5 della stessa legge, sono stati compresi negli elenchi pubblicati dal servizio contributi agricoli unificati (SCAU) senza l'attribuzione di giornate lavorative o con una attribuzione di giornate lavorative inferiori a 104 annuali per il periodo 1957-1961, è data facoltà di riscattare con onere a proprio carico i periodi totalmente o parzialmente scoperti di contribuzione, secondo quanto previsto dall'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

2. La domanda di riscatto deve essere presentata all'INPS entro il 31 dicembre 1991».

«Art. 14, comma 1. — Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i titolari delle aziende di cui all'art. 7 sono tenuti a presentare la propria dichiarazione aziendale all'ufficio provinciale dello SCAU della zona in cui sono ubicati i fondi da essi posseduti o la parte prevalente degli stessi».

*(b)* Il testo dell'art. 13, primo comma, della legge n. 155/1981 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica) è il seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 1981 i contributi agricoli unificati di cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai coltivatori diretti e dai coloni e mezzadri e rispettivi concedenti sono versati in quattro rate di eguale importo con scadenza del giorno 10 dei mesi di luglio, settembre e novembre dell'anno di competenza e di gennaio dell'anno successivo, a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale predisposti dal servizio per i contributi agricoli unificati».

Art. 14.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

91A2670

# CIRCOLARI

## MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 31 maggio 1991, n. **18.**

**Modificazioni ed integrazioni alla circolare n. 17 del 28 marzo 1991 concernente: «Interventi a favore delle attività teatrali di prosa per la stagione 1991-92».**

Art. 1.

Il comma 3 dell'art. 1 della circolare n. 17 del 28 marzo 1991 è sostituito dal seguente:

«3. Il periodo di attività considerato dalla presente circolare, definito anno teatrale, inizia il 1° settembre e si conclude il 31 maggio dell'anno successivo, ad eccezione delle iniziative previste agli articoli 5, 6, 14 e 17 per le quali l'anno teatrale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre. Per gli enti o associazioni stabili di produzione di cui ai successivi articoli 7, 8 e 9 l'anno teatrale resta fissato al periodo 1° settembre-31 agosto».

Art. 2.

*Integrazione all'art. 2 della circolare n. 17 del 28 marzo 1991*

Dopo il comma 6 dell'art. 2 della circolare n. 17 del 28 marzo 1991 è inserito il seguente:

«6-*bis*. Per gli enti od associazioni stabili di cui ai successivi articoli 7, 8 e 9 i costi di ospitalità presi in considerazione ai fini della determinazione dell'intervento finanziario dello Stato sono quelli relativi a formazioni teatrali sovvenzionate dallo Stato. I costi predetti sono valutati autonomamente rispetto agli altri elementi che

concorrono alla quantificazione degli interventi finanziari e non sono compensabili con questi in sede di verifica dell'attività svolta».

Art. 3.

*Integrazione all'art. 5 della circolare n. 17 del 28 marzo 1991*

Dopo il comma 2 dell'art. 5 della circolare n. 17 del 28 marzo 1991 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. L'ETI, nell'ambito delle finalità di cui alla legge 14 dicembre 1978, n. 836, e delle linee culturali adottate, nonché compatibilmente con le prioritarie esigenze di programmazione dei teatri in diretta gestione, deve riservare un particolare interesse alle regioni attualmente prive di circuiti teatrali sovvenzionati dallo Stato, costituendo a tal fine un'apposita rete distributiva tramite la disponibilità di idonei spazi teatrali, con esclusione delle città sedi di teatri stabili pubblici.

2-*ter*. L'ETI, inoltre, nelle regioni già dotate di circuiti teatrali pubblici attiva, anche di concerto con questi ultimi — ma con esclusione di concorsi finanziari alle spese di gestione ordinaria dei teatri — specifici progetti culturali con le finalità già indicate al comma 2 estendendo anche al 1900 i progetti sulla drammaturgia.

2-*quater*. L'ETI, nella distribuzione delle compagnie teatrali dovrà tenere conto degli interventi finanziari adottati dal Ministero ed è tenuto ad informare quest'ultimo dei destinatari degli interventi operati direttamente».

Art. 4.

*Modifiche all'art. 10 della circolare n. 17 del 28 marzo 1991*

Il comma 2 dell'art. 10 della circolare n. 17 del 28 marzo 991 è sostituito dal seguente:

«2. Tali imprese si distinguono in:

A) *Imprese stabili di prosa* per le quali sono richiesti i seguenti requisiti:

essere state sovvenzionate per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio;

nel triennio: possedere una struttura imprenditoriale ed organizzativa stabile; disporre di una direzione artistica di comprovata professionalità nonché di un nucleo artistico e tecnico riconoscibile;

presentare un progetto annuale che preveda l'effettuazione di almeno centoventi giornate recitative e lo svolgimento di un'attività teatrale continuativa non inferiore a cinque mesi.

Tra le imprese stabili di prosa sono configurate imprese di giro nazionale quelle che svolgono attività teatrale in almeno trenta piazze dislocate in non meno di quattro regioni. Esclusivamente per tali imprese — ai fini della quantificazione dell'intervento finanziario — saranno valutati gli oneri sociali ed i costi di allestimento in misura maggiore che per le altre iniziative. Per le stesse che richiedano la sovvenzione sarà valutato anche il numero delle piazze.

B) *Imprese teatrali stagionali assimilate* per le quali è richiesta l'effettuazione di un minimo di settanta giornate recitative. Tali imprese possono richiedere — in sede di presentazione della relativa domanda — che venga tenuto conto, ai fini della determinazione della sovvenzione, oltre che degli oneri sociali, anche di una quota forfettaria degli stessi — da determinarsi in sede di fissazione dei criteri attuativi della presente circolare — in sostituzione dei costi di allestimento.

Ai fini della presente circolare è assimilata all'attività delle imprese teatrali stagionali anche l'attività di cabaret e altri generi assimilabili.

L'individuazione dell'appartenenza dell'attività svolta ai generi teatrali viene effettuata — su parere della commissione della prosa — con riferimento al testo presentato.

Le imprese teatrali, che non siano state assegnatarie dell'intervento finanziario dello Stato in nessuna delle tre ultime stagioni teatrali devono dimostrare di aver effettuato nella stagione teatrale precedente a quella della presente circolare almeno cinquanta recite debitamente documentate con borderaux, salvo deroghe eccezionali motivate dalla notorietà della direzione artistica o degli interpreti».

Art. 5.

*Sostituzione dell'art. 13 della circolare n. 17 del 28 marzo 1991*

L'art. 13 della circolare n. 17 del 28 marzo 1991 è sostituito dal seguente:

«1. Possono essere concesse sovvenzioni ad enti o ad associazioni ad iniziativa pubblica che svolgono attività di distribuzione e promozione teatrale nell'ambito regionale.

2. Analogamente possono essere concesse sovvenzioni ad enti o ad associazioni ad iniziativa privata, con riguardo allo svolgimento delle attività di distribuzione nelle zone prive o carenti di adeguata programmazione teatrale.

3. Presupposti per l'ammissione alle sovvenzioni previste dal presente articolo sono:

*a)* progetto di attività che preveda la programmazione di almeno centotrenta giornate recitative, riferite a compagnie assegnatarie di intervento finanziario dello Stato, e comunque con il limite del foglio paga di cui al precedente art. 4, comma 20. Dette giornate recitative dovranno essere:

articolate su almeno dieci piazze;

distribuite in modo che il circuito sia presente in ogni provincia;

effettuate in sale teatrali, oltre che munite delle prescritte autorizzazioni, anche inidonee agli spettacoli teatrali con capienza non inferiore a trecento posti, salvo motivate deroghe eccezionali, non estensibili ai teatri ubicati nei capoluoghi di provincia;

*b)* progetto di attività che assicuri inoltre un equilibrato rapporto tra circuitazione di compagnie stabili e circuitazione di compagnie stagionali;

*c)* presentazione di un repertorio particolarmente qualificato sotto il profilo artistico e culturale, anche con riferimento a quello contemporaneo italiano ed europeo;

*d)* stabile struttura organizzativa con autonoma amministrazione e gestione;

*e)* effettuazione di un adeguato numero di recite in rapporto al numero dei teatri disponibili.

4. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato si terrà conto, in linea di massima, dei contratti a percentuale applicati dai circuiti alle compagnie per recite effettuate in teatri con almeno trecento posti ed in città con almeno 20.000 abitanti, nonché del rapporto fra il totale delle recite pagate e quello a percentuale.

5. Per la quantificazione della sovvenzione sarà tenuto conto esclusivamente del costo delle compagnie ospitate destinatarie delle sovvenzioni o contributi di cui alla presente circolare e comunque, con il limite del foglio paga, di cui all'art. 4, comma 20, nonché delle spese di promozione e pubblicità, con esclusione del costo del personale dipendente.

6. Ai fini della determinazione della sovvenzione sarà tenuto conto altresì:

della qualità e del numero degli spettacoli ospitati;

del numero degli spettatori con particolare riferimento al pubblico organizzato ed in particolare a quello giovanile, rilevati nella stagione precedente;

di documentata attività di promozione;

dell'equilibrio generale del bilancio ivi incluse le quote di ammortamento dei mutui anche pluriennali stipulati per il risanamento dei deficit pregressi, previo impegno assunto dai competenti organi deliberanti di cedere alla B.N.L. - S.A.C.T. le sovvenzioni assegnate ai fini del pagamento delle quote di ammortamento, nonché dei crediti vantati dalle compagnie ospitate.

7. Ai fini dell'assegnazione dell'intervento dello Stato e per una generale esigenza di contenimento e risanamento della situazione finanziaria dei circuiti, l'attività programmata sarà valutata, ai fini della sovvenzione, con il limite del 70% di quella della stagione 1990-91.

8. Per i circuiti che operano in Sicilia ed in Sardegna si terrà conto anche del maggior costo dei viaggi delle compagnie ospitate.

9. Il Ministro si riserva la facoltà di convocare annualmente, in seduta congiunta, gli esponenti degli enti di cui al presente articolo per un esame generale dell'attività svolta, sia sotto il profilo artistico che gestionale».

Art. 6.

*Norma finale*

Il Ministro, compatibilmente con le disponibilità del F.U.S. per l'esercizio finanziario 1992, si riserva la facoltà di elevare, entro il termine del 31 dicembre 1991 e con decorrenza dall'inizio della stagione teatrale, sentite le commissioni consultive per la prosa, il tetto massimo di incasso di 2,5 miliardi di cui all'art. 4, comma 13, della circolare n. 17 del 28 marzo 1991, e comunque per un importo complessivo di contributo per rientro percentuale per ciascuna impresa, non superiore a quello massimo maturato, per lo stesso titolo, nella stagione teatrale 1989-90. Il predetto beneficio può essere esteso anche alle imprese che gestiscano più compagnie, purché ognuna di queste effettui almeno cinquanta giornate recitative nella stagione teatrale.

*Il Ministro:* TOGNOLI

91A2656

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 13 giugno 1991, n. 138.

**Controllo e vigilanza sulla produzione delle conserve alimentari vegetali e conseguenti adempimenti.**

*Alle aziende produttrici di conserve vegetali*

e, per conoscenza:

*al Ministero della sanità*
*al Ministero dell'agricoltura e delle foreste*

1. A partire dal 20 giugno 1991, ai fini degli scambi infracomunitari, tutti i prodotti alimentari dovranno riportare sull'etichetta la menzione di identificazione del lotto di appartenenza.

Tale disposizione è contenuta nella direttiva CEE del Consiglio n. 89/396, in corso di attuazione.

Ora, poiché un'elevata quantità della produzione di conserve alimentari vegetali è destinata all'esportazione, si ritiene necessario stabilire, in conformità all'art. 45, lettera *c*), della legge 29 dicembre 1990, n. 428, ed in attesa dell'adozione del decreto legislativo di attuazione della direttiva suddetta, la dicitura di identificazione del lotto per le conserve alimentari vegetali prodotte nell'anno 1991 che usufruiscono di aiuti comunitari, nel modo seguente: lettera T (che indica l'anno 1991) seguita da un numero relativo al giorno dell'anno (da 1 a 365).

A partire dal prossimo anno la lettera di identificazione del lotto sarà stabilita con provvedimento da pubblicare, entro il mese di gennaio, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Con circolare n. 137 del 25 giugno 1990 (*Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 1990) sono state dettate talune regole circa la conservazione del concentrato di pomodoro.

Con la presente si ritiene necessario fornire ulteriori istruzioni in relazione ad altri problemi sollevati a seguito della prima applicazione.

Il punto 2, lettera *a*), della circolare n. 137 tratta i concentrati di pomodoro con residuo secco pari o superiore al 28% ed indica le modalità di immagazzinamento.

Non sono stati presi in considerazione anche i concentrati con residuo secco inferiore al 28% in quanto questi, qualora all'atto della produzione non siano stati posti in contenitori destinati alla vendita al consumatore, devono essere conservati in conformità a quanto stabilito dall'art. 6 della legge 10 marzo 1969, n. 96.

3. È stato rilevato altresì che per i concentrati di pomodoro con residuo pari o superiore a 36%, in relazione anche alle importazioni in contenitori di plastica o di metallo non asettici, occorre stabilire regole particolari di conservazione.

Al riguardo si precisa che:

i concentrati di pomodoro con residuo secco inferiore al 36% devono rispondere a quanto stabilito al punto 3 della citata circolare n. 137;

i concentrati di pomodoro con residuo secco pari o superiore al 36%, qualora immessi in contenitori non asettici, devono essere contenuti in busta di plastica per alimenti, essere immediatamente trasferiti in locali freschi e ben ventilati e chiusi ermeticamente entro le quarantotto ore successive alla lavorazione con eventuale aggiunta di sale.

*Il Ministro:* BODRATO

91A2685

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Entrata in vigore della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Cina, firmata a Roma il 19 giugno 1986.**

Il giorno 20 maggio 1991 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Cina, firmata a Roma il 19 giugno 1986, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 175 del 23 giugno 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 luglio 1990 (supplemento ordinario n. 46).

In conformità dell'art. 49, la convenzione entrerà in vigore il 19 giugno 1991.

91A2686

## MINISTERO DELLA SANITÀ

**Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione per il diabete, endocrinologia e metabolismo, in Roma**

Con decreto ministeriale 22 maggio 1991, la Fondazione per il diabete, endocrinologia e metabolismo (D.E.M.), con sede in Roma, viale di Villa Grazioli n. 3, è stata riconosciuta giuridicamente e contestualmente è stato approvato l'allegato statuto, composto di diciotto articoli, munito dell'apposito visto.

91A2674

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Erezione in ente morale della «Fondazione Sipec», in Salò**

Con decreto ministeriale 13 maggio 1991, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1991, registro n. 26 Interno, foglio n. 89, la fondazione Sipec, con sede in Salò (Brescia), è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto.

91A2675

**Erezione in ente morale dell'associazione «La Primogenita International Adoption», in Piacenza**

Con decreto ministeriale 26 aprile 1991, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1991, registro n. 26 Interno, foglio n. 86, l'associazione La Primogenita International Adoption, con sede in Piacenza, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto.

91A2676

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Autorizzazione all'Istituto dei ciechi in Milano a conseguire un legato**

Con decreto ministeriale 5 giugno 1991, l'Istituto dei ciechi di Milano, con sede in via Vivaio n. 7, è stato autorizzato a conseguire il legato consistente in sei rimesse per autovetture (box), situate in Corsico, via 4 Novembre, via Luigi Salma, 18-20, del valore complessivo di L. 106.000.000, disposto dal sig. Roberto Bertuzzo, nato in Masserano il 7 giugno 1904 e deceduto in Cesano Boscone il 10 marzo 1988, con testamento olografo del 1° giugno 1987, pubblicato il 16 marzo 1988 e registrato a Milano il 23 marzo 1988.

91A2677

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa Alleanza cooperativa lombarda, in Milano**

Con decreto ministeriale 30 maggio 1991 l'avv. D'Episcopo Antonio è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Alleanza cooperativa lombarda, con sede in Milano, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 5 giugno 1990 in sostituzione del rag. Bongiovanni Caio, dimissionario.

91A2679

# MINISTERO DEL TESORO

N. 115

**Corso dei cambi del 14 giugno 1991 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1342.450 | 1342,450 | 1342,45 | 1342,450 | 1342,450 | 1342,450 | 1312,470 | 1342,450 | 1342,450 | 1342,450 |
| E.C.U. | 1530,900 | 1530,900 | 1532 — | 1530.900 | 1530,900 | 1530,900 | 1531,250 | 1530,900 | 1530,900 | 1530,900 |
| Marco tedesco | 745,480 | 745,480 | 745,500 | 745.480 | 745,480 | 745,480 | 745,500 | 745,480 | 745,480 | 745,480 |
| Franco francese | 219,420 | 219,420 | 219,75 | 219,420 | 219,420 | 219,420 | 219,420 | 219,420 | 219,420 | 219,420 |
| Lira sterlina | 2186.300 | 2186,300 | 2188 — | 2186,300 | 2186,300 | 2186,300 | 2186 — | 2186,300 | 2186,300 | 2186,030 |
| Fiorino olandese | 661,760 | 661.760 | 661,50 | 661,760 | 661,760 | 661,760 | 661,650 | 661,760 | 661,760 | 661,750 |
| Franco belga | 36.214 | 36,214 | 36,20 | 36,214 | 36,214 | 36,214 | 36,220 | 36,214 | 36,214 | 36,220 |
| Peseta spagnola | 11,968 | 11,968 | 12 — | 11.968 | 11,968 | 11.968 | 11,972 | 11,968 | 11,968 | 11,970 |
| Corona danese | 193,250 | 193,250 | 193 — | 193,250 | 193,250 | 193,250 | 193,230 | 193,250 | 193,250 | 193,250 |
| Lira irlandese | 1992,900 | 1992.900 | 1992 — | 1992,900 | 1992,900 | 1992,900 | 1992,700 | 1992,900 | 1992,900 | — |
| Dracma greca | 6,880 | 6,880 | 6,830 | 6,880 | 6,880 | 6,880 | 6,841 | 6.880 | 6,880 | — |
| Escudo portoghese | 8,404 | 8,404 | 8,380 | 8,404 | 8,404 | 8,404 | 8,402 | 8,404 | 8,404 | 8,400 |
| Dollaro canadese | 1173,150 | 1173,150 | 1174 — | 1173,150 | 1173,150 | 1173,150 | 1173,150 | 1173,150 | 1173,150 | 1173,150 |
| Yen giapponese | 9,510 | 9,510 | 9,530 | 9,510 | 9,510 | 9,510 | 9,510 | 9,510 | 9,510 | 9,510 |
| Franco svizzero | 869.100 | 869,100 | 870 — | 869,100 | 869,100 | 869,100 | 869,380 | 869,100 | 869,100 | 869,100 |
| Scellino austriaco | 105,905 | 105,905 | 106 — | 105,905 | 105,905 | 105,905 | 105,910 | 105,905 | 105,905 | 105,900 |
| Corona norvegese | 190,770 | 190.770 | 190,750 | 190.770 | 190,770 | 190,770 | 190,770 | 190,770 | 190,770 | 190,770 |
| Corona svedese | 206,790 | 206,790 | 206,500 | 206,790 | 206,790 | 206,790 | 206,400 | 206,790 | 206,790 | 206,790 |
| Marco finlandese | 314,140 | 314.140 | 315 — | 314.140 | 314,140 | 314,140 | 314,100 | 314,140 | 314,140 | — |
| Dollaro australiano | 1008,700 | 1008.700 | 1015 — | 1008.700 | 1008,700 | 1008.700 | 1013,750 | 1008,700 | 1008,700 | 1008,700 |

**Media dei titoli del 14 giugno 1991**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 | 69,250 |
| Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92 | 103,500 |
| » 12% (Beni Esteri 1980) | 106,100 |
| » 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 98,350 |
| Certificati del Tesoro speciali 22- 6-1987/91 | 99,150 |
| » » » 18- 3-1987/94 | 86,175 |
| » » » 21- 4-1987/94 | 86,325 |
| » » C.T.O. 12,50% 1- 6-1985/95 | 100,800 |
| » » » 12,50% 19- 6-1989/95 | 100,600 |
| » » » 12,50% 18- 7-1989/95 | 100,350 |
| » » » 12,50% 16- 8-1989/95 | 100,400 |
| » » » 12,50% 20- 9-1989/95 | 100,400 |
| » » » 12,50% 19-10-1989/95 | 100,400 |
| » » » 12,50% 20-11-1989/95 | 100,525 |
| » » » 12,50% 18-12-1989/95 | 100,450 |
| » » » 12,50% 17- 1-1990/96 | 100,425 |
| » » » 12,50% 19- 2-1990/96 | 100,300 |
| » » » 12,50% 16- 5-1990/96 | 100,325 |
| » » » 12,50% 15- 6-1990/96 | 100,325 |
| » » » 12,50% 19- 9-1990/96 | 100,275 |
| » » » 10,25% 1-12-1988/96 | 97,450 |
| Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92 | 100,150 |
| » » » 10% 18- 4-1987/92 | 99,600 |
| Certificati di credito del Tesoro 9,50% 19- 5-1987/92 | 99,300 |
| » » » 8,75% 18- 6-1987/93 | 99,600 |
| » » » 8,75% 17- 7-1987,93 | 99,750 |
| » » » 8,50% 19- 8-1987/93 | 99 — |
| » » » 8,50% 18- 9-1987/93 | 113,250 |
| » » » 13,95% 1- 1-1990/94 | 102,250 |
| » » » 13,50% 1- 1-1990/94 II | 100,100 |
| » » » TR 2,5% 1983,93 | 100 — |
| » » » Ind. 1- 7-1984/91 | 99,950 |
| » » » » 1- 8-1984/91 | 100,100 |
| » » » » 1- 9-1984/91 | 100,275 |
| » » » » 1-10-1984/91 | 100,475 |
| » » » » 1-11-1984/91 | 100,525 |
| » » » » 1-12-1984/91 | 100,525 |
| » » » » 1- 1-1985/92 | 100,225 |
| » » » » 1- 2-1985/92 | 100,400 |
| » » » » 18- 4-1986/92 | 101,150 |
| » » » » 19- 5-1986/92 | 101,200 |
| » » » » 20- 7-1987/92 | 100,325 |
| » » » » 19- 8-1987/92 | 100,500 |
| » » » » 1-11-1987/92 | 100,350 |
| » » » » 1-12-1987/92 | 100,475 |
| » » » » 1- 1-1988/93 | 100,125 |

| Titolo | | | | Scadenza | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Certificati di credito del Tesoro | | | Ind. | 1- 2-1988/93 | 99,975 |
| » | » | » | » | 1- 3-1988/93 | 99,975 |
| » | » | » | » | 1- 4-1988/93 | 100,125 |
| » | » | » | » | 1- 5-1988/93 | 100,700 |
| » | » | » | » | 1- 6-1988/93 | 100,900 |
| » | » | » | » | 18- 6-1986/93 | 100,550 |
| » | » | » | » | 1- 7-1988/93 | 100,575 |
| » | » | » | » | 17- 7-1986/93 | 100,050 |
| » | » | » | » | 1- 8-1988/93 | 100,350 |
| » | » | » | » | 19- 8-1986/93 | 99,700 |
| » | » | » | » | 1- 9-1988/93 | 100,275 |
| » | » | » | » | 18- 9-1986/93 | 99,525 |
| » | » | » | » | 1-10-1988/93 | 100,325 |
| » | » | » | » | 20-10-1986/93 | 99,750 |
| » | » | » | » | 1-11-1988/93 | 100,575 |
| » | » | » | » | 18-11-1987/93 | 99,925 |
| » | » | » | » | 19-12-1986/93 | 99,850 |
| » | » | » | » | 1- 1-1989/94 | 100,175 |
| » | » | » | » | 1- 2-1989/94 | 100,100 |
| » | » | » | » | 1- 3-1989/94 | 100,100 |
| » | » | » | » | 15- 3-1989/94 | 100,075 |
| » | » | » | » | 1- 4-1989/94 | 100,325 |
| » | » | » | » | 1- 9-1989/94 | 100 — |
| » | » | » | » | 1-10-1987/94 | 99,425 |
| » | » | » | » | 1-11-1989/94 | 100,050 |
| » | » | » | » | 1- 1-1990/95 | 99,725 |
| » | » | » | » | 1- 2-1985/95 | 100,525 |
| » | » | » | » | 1- 3-1985/95 | 99,950 |
| » | » | » | » | 1- 3-1990/95 | 99,325 |
| » | » | » | » | 1- 4-1985/95 | 99,950 |
| » | » | » | » | 1- 5-1985/95 | 99,950 |
| » | » | » | » | 1- 5-1990/95 | 99,625 |
| » | » | » | » | 1- 6-1985/95 | 99,950 |
| » | » | » | » | 1- 7-1985/95 | 99,925 |
| » | » | » | » | 1- 7-1990/95 | 99,500 |
| » | » | » | » | 1- 8-1985/95 | 99,350 |
| » | » | » | » | 1- 9-1985/95 | 99,300 |
| » | » | » | » | 1- 9-1990/95 | 99,300 |
| » | » | » | » | 1-10-1985/95 | 99,225 |
| » | » | » | » | 1-10-1990/95 | 99,225 |
| » | » | » | » | 1-11-1985/95 | 99,575 |
| » | » | » | » | 1-11-1990/95 | 99,575 |
| » | » | » | » | 1-12-1985/95 | 99,675 |
| » | » | » | » | 1- 1-1986/96 | 99,925 |
| » | » | » | » | 1- 1-1986/96 II | 100,500 |
| » | » | » | » | 1- 2-1986/96 | 100 — |
| » | » | » | » | 1- 3-1986/96 | 100,200 |
| » | » | » | » | 1- 4-1986/96 | 100,325 |
| » | » | » | » | 1- 5-1986/96 | 100,425 |
| » | » | » | » | 1- 6-1986/96 | 100,325 |
| » | » | » | » | 1- 7-1986/96 | 99,800 |
| » | » | » | » | 1- 8-1986/96 | 99,050 |
| » | » | » | » | 1- 9-1986/96 | 99,100 |
| » | » | » | » | 1-10-1986/96 | 98,300 |
| » | » | » | » | 1-11-1986/96 | 98,400 |
| » | » | » | » | 1-12-1986/96 | 98,725 |
| » | » | » | » | 1- 1-1987/97 | 98,925 |
| » | » | » | » | 1- 2-1987/97 | 99 — |
| » | » | » | » | 18- 2-1987/97 | 99 — |
| » | » | » | » | 1- 3-1987/97 | 99,350 |
| » | » | » | » | 1- 4-1987/97 | 99,375 |
| » | » | » | » | 1- 5-1987/97 | 99,525 |
| » | » | » | » | 1- 6-1987/97 | 99,900 |
| » | » | » | » | 1- 7-1987/97 | 99,275 |
| » | » | » | » | 1- 8-1987/97 | 98,825 |
| » | » | » | » | 1- 9-1987/97 | 98,400 |

| Titolo | | | Tasso | Scadenza | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Buoni | Tesoro | Pol. | 11,50% | 1-11-1991 | 99,850 |
| » | » | » | 11,50% | 21-12-1991 | 99,875 |
| » | » | » | 9,25% | 1- 1-1992 | 99 — |
| » | » | » | 9,25% | 1- 2-1992 | 98,950 |
| » | » | » | 11,00% | 1- 2-1992 | 99,125 |
| » | » | » | 9,15% | 1- 3-1992 | 100,250 |
| » | » | » | 12,50% | 17- 3-1992 | 100,250 |
| » | » | » | 9,15% | 1- 4-1992 | 99,325 |
| » | » | » | 11,00% | 1- 4-1992 | 100,150 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 4-1992 | 100,125 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 4-1990/92 | 100,225 |
| » | » | » | 12,50% | 18- 4-1992 | 98,825 |
| » | » | » | 9,15% | 1- 5-1992 | 99,250 |
| » | » | » | 11,00% | 1- 5-1992 | 100 — |
| » | » | » | 12,50% | 1- 5-1992 | 99,250 |
| » | » | » | 12,50% | 17- 5-1992 | 100,375 |
| » | » | » | 9,15% | 1- 6-1992 | 99 — |
| » | » | » | 10,50% | 1- 7-1992 | 100,075 |
| » | » | » | 11,50% | 1- 7-1992 | 100,050 |
| » | » | » | 11,50% | 1- 8-1992 | 99,650 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 9-1992 | 100,325 |
| » | » | » | 12,50% | 1-10-1992 | 100,325 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 2-1993 | 100,400 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 7-1993 | 100,450 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 8-1993 | 100,300 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 9-1993 | 100,275 |
| » | » | » | 12,50% | 1-10-1993 | 100,225 |
| » | » | » | 12,50% | 1-11-1993 | 100,150 |
| » | » | » | 12,50% | 1-11-1993 Q | 100,225 |
| » | » | » | 12,50% | 17-11-1993 | 100,375 |
| » | » | » | 12,50% | 1-12-1993 | 100,350 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 1-1989/94 | 100,275 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 1-1990/94 | 100,150 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 2-1990/94 | 100 — |
| » | » | » | 12,50% | 1- 3-1990/94 | 99,925 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 5-1990/94 | 99,850 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 6-1990/94 | 100,150 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 7-1990/94 | 100 — |
| » | » | » | 12,50% | 1- 9-1990/94 | 98,850 |
| » | » | » | 12,50% | 1-11-1990/94 | 99,750 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 6-1990/97 | 99 — |
| » | » | » | 12,50% | 16- 6-1990/97 | 99 — |
| » | » | » | 12,50% | 1-11-1990/97 | 98,950 |

| Titolo | | | | Scadenza | Tasso | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certificati | credito | Tesoro | E.C.U. | 16- 7-1984/91 | 11,25% | 99,675 |
| » | » | » | » | 21- 9-1987/91 | 8,75% | 98,850 |
| » | » | » | » | 21- 3-1988/92 | 8,50% | 98 — |
| » | » | » | » | 26- 4-1988/92 | 8,50% | 98,200 |
| » | » | » | » | 25- 5-1988/92 | 8,50% | 98,350 |
| » | » | » | » | 22-11-1984/92 | 10,50% | 101,800 |
| » | » | » | » | 22- 2-1985/93 | 9,60% | 100,350 |
| » | » | » | » | 15- 4-1985/93 | 9,75% | 100,900 |
| » | » | » | » | 22- 7-1985/93 | 9,00% | 99,400 |
| » | » | » | » | 25- 7-1988/93 | 8,75% | 97,475 |
| » | » | » | » | 28- 9-1988/93 | 8,75% | 96,650 |
| » | » | » | » | 26-10-1988/93 | 8,65% | 97,050 |
| » | » | » | » | 22-11-1985/93 | 8,75% | 99,125 |
| » | » | » | » | 28-11-1988/93 | 8,50% | 95,900 |
| » | » | » | » | 28-12-1988/93 | 8,75% | 96,250 |
| » | » | » | » | 21- 2-1986/94 | 8,75% | 98,875 |
| » | » | » | » | 25- 3-1987/94 | 7,75% | 95,325 |
| » | » | » | » | 19- 4-1989/94 | 9,90% | 101,850 |
| » | » | » | » | 26- 5-1986/94 | 6,90% | 95,250 |
| » | » | » | » | 26- 7-1989/94 | 9,65% | 99,500 |
| » | » | » | » | 30- 8-1989/94 | 9,65% | 99,300 |
| » | » | » | » | 26-10-1989/94 | 10,15% | 102,200 |
| » | » | » | » | 22-11-1989/94 | 10,70% | 102,050 |
| » | » | » | » | 24- 1-1990/95 | 11,15% | 103,400 |
| » | » | » | » | 27- 3-1990/95 | 12,00% | 105,900 |
| » | » | » | » | 24- 5-1989/95 | 9,90% | 102,275 |
| » | » | » | » | 29- 5-1990/95 | 11,50% | 106,150 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* ANGELA MARIA SIORACI

91M14061

N. 116

**Corso dei cambi del 17 giugno 1991 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1342,650 | 1342,650 | 1343 — | 1342,650 | 1342,650 | 1342,650 | 1342,540 | 1342,650 | 1342,650 | 1342,650 |
| E.C.U. | 1531,600 | 1531,600 | 1533 — | 1531,600 | 1531,600 | 1531,600 | 1531,650 | 1531,600 | 1531,600 | 1531,600 |
| Marco tedesco | 746,030 | 746,030 | 746,500 | 746,030 | 746,030 | 746,030 | 746,100 | 746,030 | 746,030 | 746,030 |
| Franco francese | 219,520 | 219,520 | 219,25 | 219,520 | 219,520 | 219,520 | 219,540 | 219,520 | 219,520 | 219,520 |
| Lira sterlina | 2180,050 | 2180,050 | 2181 — | 2180,050 | 2180,050 | 2180,050 | 2180 — | 2180,050 | 2180,050 | 2180,050 |
| Fiorino olandese | 662,200 | 662,200 | 662,500 | 662,200 | 662,200 | 662,200 | 662,210 | 662,200 | 662,200 | 662,200 |
| Franco belga | 36,231 | 36,231 | 36,250 | 36,231 | 36,231 | 36,231 | 36,230 | 36,231 | 36,231 | 36,240 |
| Peseta spagnola | 11,821 | 11,821 | 11,840 | 11,821 | 11,821 | 11,821 | 11,825 | 11,821 | 11,821 | 11,830 |
| Corona danese | 193,370 | 193,370 | 194 — | 193,370 | 193,370 | 193,370 | 193,350 | 193,370 | 193,370 | 193,370 |
| Lira irlandese | 1993,800 | 1993,800 | 1994 — | 1993,800 | 1993,800 | 1993,800 | 1993,800 | 1993,800 | 1993,800 | — |
| Dracma greca | 6,843 | 6,843 | 6,830 | 6,843 | 6,843 | 6,843 | 6,843 | 6,843 | 6,843 | — |
| Escudo portoghese | 8,421 | 8,421 | 8,400 | 8,421 | 8,421 | 8,421 | 8,420 | 8,421 | 8,421 | 8,430 |
| Dollaro canadese | 1174,600 | 1174,600 | 1174 — | 1174,600 | 1174,600 | 1174,600 | 1174,300 | 1174,600 | 1174,600 | 1174,600 |
| Yen giapponese | 9,509 | 9,509 | 9,530 | 9,509 | 9,509 | 9,509 | 9,510 | 9,509 | 9,509 | 9,500 |
| Franco svizzero | 868,080 | 868,080 | 869 — | 868,080 | 868,080 | 868,080 | 868,300 | 868,080 | 868,080 | 868,080 |
| Scellino austriaco | 105,989 | 105,989 | 105,750 | 105.989 | 105,989 | 105,989 | 106,003 | 105,989 | 105,989 | 105,990 |
| Corona norvegese | 190,550 | 190,550 | 190,750 | 190,550 | 190,550 | 190,550 | 190,570 | 190,550 | 190,550 | 190,550 |
| Corona svedese | 206,240 | 206,240 | 207 — | 206,240 | 206,240 | 206,240 | 206,190 | 206,240 | 206,240 | 206,240 |
| Marco finlandese | 314,580 | 314,580 | 314,500 | 314,580 | 314,580 | 314,580 | 314,550 | 314,580 | 314,580 | — |
| Dollaro australiano | 1016,500 | 1016,500 | 1018 — | 1016,500 | 1016,500 | 1016,500 | 1016,500 | 1016,500 | 1016,500 | 1016,500 |

**Media dei titoli del 17 giugno 1991**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 | 69,125 |
| Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92 | 103,500 |
| » 12% (Beni Esteri 1980) | 106,050 |
| » 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 98,350 |
| Certificati del Tesoro speciali 22- 6-1987/91 | 99,150 |
| » » » 18- 3-1987/94 | 86,475 |
| » » » 21- 4-1987/94 | 86,375 |
| » » C.T.O. 12,50% 1- 6-1985/95 | 100,675 |
| » » » 12,50% 19- 6-1989/95 | 100,375 |
| » » » 12,50% 18- 7-1989/95 | 100,275 |
| » » » 12,50% 16- 8-1989/95 | 100,300 |
| » » » 12,50% 20- 9-1989/95 | 100,325 |
| » » » 12,50% 19-10-1989/95 | 100,350 |
| » » » 12,50% 20-11-1989/95 | 100,350 |
| » » » 12,50% 18-12-1989/95 | 100,325 |
| » » » 12,50% 17- 1-1990/96 | 100,275 |
| » » » 12,50% 19- 2-1990/96 | 100,007 |
| » » » 12,50% 16- 5-1990/96 | 100,012 |
| » » » 12,50% 15- 6-1990/96 | 100,175 |
| » » » 12,50% 19- 9-1990/96 | 100,250 |
| » » » 10,25% 1-12-1988/96 | 97,450 |
| Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92 | 100,150 |
| » » » 10% 18- 4-1987/92 | 99,550 |
| Certificati di credito del Tesóro 9,50% 19- 5-1987/92 | 99,275 |
| » » » 8,75% 18- 6-1987/93 | 99,300 |
| » » » 8,75% 17- 7-1987/93 | 99,750 |
| » » » 8,50% 19- 8-1987/93 | 99 — |
| » » » 8,50% 18- 9-1987/93 | 113,25 |
| » » » 13,95% 1- 1-1990/94 | 102,200 |
| » » » 13,95% 1- 1-1990/94 II | 102,200 |
| » » » TR 2,5% 1983/93 | 97,85 |
| » » » Ind. 1- 7-1984/91 | 99,820 |
| » » » » 1- 8-1984/91 | 100,125 |
| » » » » 1- 9-1984/91 | 100,275 |
| » » » » 1-10-1984/91 | 100,450 |
| » » » » 1-11-1984/91 | 100,525 |
| » » » » 1-12-1984/91 | 100,500 |
| » » » » 1- 1-1985/92 | 100,250 |
| » » » » 1- 2-1985/92 | 100,375 |
| » » » » 18- 4-1986/92 | 101,100 |
| » » » » 19- 5-1986/92 | 101,150 |
| » » » » 20- 7-1987/92 | 100,300 |
| » » » » 19- 8-1987/92 | 100,525 |
| » » » » 1-11-1987/92 | 100,350 |
| » » » » 1-12-1987/92 | 100,450 |
| » » » » 1- 1-1988/93 | 100,075 |

| Titolo | Scadenza | Prezzo |
|---|---|---|
| Certificati di credito del Tesoro Ind. | 1- 2-1988/93 | 99,950 |
| » » » » | 1- 3-1988/93 | 100,025 |
| » » » » | 1- 4-1988/93 | 100,150 |
| » » » » | 1- 5-1988/93 | 100,650 |
| » » » » | 1- 6-1988/93 | 100,825 |
| » » » » | 18- 6-1986/93 | 100,400 |
| » » » » | 1- 7-1988/93 | 100,575 |
| » » » » | 17- 7-1986/93 | 100,050 |
| » » » » | 1- 8-1988/93 | 100,400 |
| » » » » | 19- 8-1986/93 | 99,725 |
| » » » » | 1- 9-1988/93 | 100,250 |
| » » » » | 18- 9-1986/93 | 99,525 |
| » » » » | 1-10-1988/93 | 100,325 |
| » » » » | 20-10-1986/93 | 99,650 |
| » » » » | 1-11-1988/93 | 100,600 |
| » » » » | 18-11-1987/93 | 99,925 |
| » » » » | 19-12-1986/93 | 99,925 |
| » » » » | 1- 1-1989/94 | 100,175 |
| » » » » | 1- 2-1989/94 | 100,100 |
| » » » » | 1- 3-1989/94 | 100,100 |
| » » » » | 15- 3-1989/94 | 100,075 |
| » » » » | 1- 4-1989/94 | 100,350 |
| » » » » | 1- 9-1988/94 | 100 — |
| » » » » | 1-10-1987/94 | 99,450 |
| » » » » | 1-11-1989/94 | 100,025 |
| » » » » | 1- 1-1990/95 | 99,750 |
| » » » » | 1- 2-1985/95 | 100,175 |
| » » » » | 1- 3-1985/95 | 99,925 |
| » » » » | 1- 3-1990/95 | 99,225 |
| » » » » | 1- 4-1985/95 | 99,925 |
| » » » » | 1- 5-1985/95 | 99,950 |
| » » » » | 1- 5-1990/95 | 99,550 |
| » » » » | 1- 6-1985/95 | 99,950 |
| » » » » | 1- 7-1985/95 | 99,900 |
| » » » » | 1- 7-1990/95 | 99,375 |
| » » » » | 1- 8-1985/95 | 99,200 |
| » » » » | 1- 9-1985/95 | 99,075 |
| » » » » | 1- 9-1990/95 | 99,200 |
| » » » » | 1-10-1985/95 | 98,600 |
| » » » » | 1-10-1990/95 | 99,250 |
| » » » » | 1-11-1985/95 | 99,500 |
| » » » » | 1-11-1990/95 | 99,400 |
| » » » » | 1-12-1985/95 | 99,625 |
| » » » » | 1- 1-1986/96 | 99,750 |
| » » » » | 1- 1-1986/96 II | 100,500 |
| » » » » | 1- 2-1986/96 | 99,875 |
| » » » » | 1- 3-1986/96 | 100,125 |
| » » » » | 1- 4-1986/96 | 100,250 |
| » » » » | 1- 5-1986/96 | 100,375 |
| » » » » | 1- 6-1986/96 | 100,225 |
| » » » » | 1- 7-1986/96 | 99,800 |
| » » » » | 1- 8-1986/96 | 99,050 |
| » » » » | 1- 9-1986/96 | 99 — |
| » » » » | 1-10-1986/96 | 98,075 |
| » » » » | 1-11-1986/96 | 98,150 |
| » » » » | 1-12-1986/96 | 98,475 |
| » » » » | 1- 1-1987/97 | 98,625 |
| » » » » | 1- 2-1987/97 | 98,825 |
| » » » » | 18- 2-1987/97 | 98,650 |
| » » » » | 1- 3-1987/97 | 98,525 |
| » » » » | 1- 4-1987/97 | 99,130 |
| » » » » | 1- 5-1987/97 | 99,225 |
| » » » » | 1- 6-1987/97 | 98,825 |
| » » » » | 1- 7-1987/97 | 99,200 |
| » » » » | 1- 8-1987/97 | 98,775 |
| » » » » | 1- 9-1987/97 | 98,250 |

| Titolo | Tasso | Scadenza | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Buoni Tesoro Pol. | 11,50% | 1-11-1991 | 99,825 |
| » » » | 11,50% | 21-12-1991 | 99,920 |
| » » » | 9,25% | 1- 1-1992 | 99 — |
| » » » | 9,25% | 1- 2-1992 | 98,825 |
| » » » | 11,00% | 1- 2-1992 | 99,325 |
| » » » | 9,15% | 1- 3-1992 | 99,075 |
| » » » | 12,50% | 17- 3-1992 | 100,250 |
| » » » | 9,15% | 1- 4-1992 | 98,525 |
| » » » | 11,00% | 1- 4-1992 | 99,275 |
| » » » | 12,50% | 1- 4-1992 | 99,620 |
| » » » | 12,50% | 1- 4-1990/92 | 99,700 |
| » » » | 12,50% | 18- 4-1992 | 99,700 |
| » » » | 9,15% | 1- 5-1992 | 99,300 |
| » » » | 11,00% | 1- 5-1992 | 99,550 |
| » » » | 12,50% | 1- 5-1992 | 100,005 |
| » » » | 12,50% | 17- 5-1992 | 100,375 |
| » » » | 9,15% | 1- 6-1992 | 99,075 |
| » » » | 10,50% | 1- 7-1992 | 100,150 |
| » » » | 11,50% | 1- 7-1992 | 99,820 |
| » » » | 11,50% | 1- 8-1992 | 99,600 |
| » » » | 12,50% | 1- 9-1992 | 100,275 |
| » » » | 12,50% | 1-10-1992 | 100,300 |
| » » » | 12,50% | 1- 2-1993 | 100,325 |
| » » » | 12,50% | 1- 7-1993 | 100,450 |
| » » » | 12,50% | 1- 8-1993 | 100,275 |
| » » » | 12,50% | 1- 9-1993 | 100,250 |
| » » » | 12,50% | 1-10-1993 | 100,125 |
| » » » | 12,50% | 1-11-1993 | 100,125 |
| » » » | 12,50% | 1-11-1993 Q | 100,150 |
| » » » | 12,50% | 17-11-1993 | 100,200 |
| » » » | 12,50% | 1-12-1993 | 100,200 |
| » » » | 12,50% | 1- 1-1989/94 | 100,200 |
| » » » | 12,50% | 1- 1-1990/94 | 100,075 |
| » » » | 12,50% | 1- 2-1990/94 | 99,950 |
| » » » | 12,50% | 1- 3-1990/94 | 99,925 |
| » » » | 12,50% | 1- 5-1990/94 | 99,725 |
| » » » | 12,50% | 1- 6-1990/94 | 100,075 |
| » » » | 12,50% | 1- 7-1990/94 | 99,900 |
| » » » | 12,50% | 1- 9-1990/94 | 98,825 |
| » » » | 12,50% | 1-11-1990/94 | 99,900 |
| » » » | 12,50% | 1- 6-1990/97 | 99,025 |
| » » » | 12,50% | 16- 6-1990/97 | 98,800 |
| » » » | 12,50% | 1-11-1990/97 | 98,800 |

| Titolo | Scadenza | Tasso | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Certificati credito Tesoro E.C.U. | 16- 7-1984/91 | 11,25% | 99,675 |
| » » » » | 21- 9-1987/91 | 8,75% | 98,725 |
| » » » » | 21- 3-1988/92 | 8,50% | 97,950 |
| » » » » | 26- 4-1988/92 | 8,50% | 98,175 |
| » » » » | 25- 5-1988/92 | 8,50% | 98,375 |
| » » » » | 22-11-1984/92 | 10,50% | 101,600 |
| » » » » | 22- 2-1985/93 | 9,60% | 100,500 |
| » » » » | 15- 4-1985/93 | 9,75% | 100,650 |
| » » » » | 22- 7-1985/93 | 9,00% | 99,400 |
| » » » » | 25- 7-1988/93 | 8,75% | 97,500 |
| » » » » | 28- 9-1988/93 | 8,75% | 96,750 |
| » » » » | 26-10-1988/93 | 8,65% | 97,005 |
| » » » » | 22-11-1985/93 | 8,75% | 98,575 |
| » » » » | 28-11-1988/93 | 8,50% | 95,950 |
| » » » » | 28-12-1988/93 | 8,75% | 96,250 |
| » » » » | 21- 2-1986/94 | 8,75% | 98,700 |
| » » » » | 25- 3-1987/94 | 7,75% | 95 — |
| » » » » | 19- 4-1989/94 | 9,90% | 101,600 |
| » » » » | 26- 5-1986/94 | 6,90% | 95,050 |
| » » » » | 26- 7-1989/94 | 9,65% | 99,400 |
| » » » » | 30- 8-1989/94 | 9,65% | 99,300 |
| » » » » | 26-10-1989/94 | 10,15% | 102,075 |
| » » » » | 22-11-1989/94 | 10,70% | 102,075 |
| » » » » | 24- 1-1990/95 | 11,15% | 103,400 |
| » » » » | 27- 3-1990/95 | 12,00% | 105,900 |
| » » » » | 24- 5-1989/95 | 9,90% | 102,425 |
| » » » » | 29- 5-1990/95 | 11,50% | 106,875 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* ANGELA MARIA STORACI

91M17061

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

### Provvedimenti concernenti società cooperative

Con deliberazione n. 2314 datata 24 maggio 1991 la giunta regionale ha prorogato, per un periodo massimo fino al 30 settembre 1991 il mandato conferito al rag. Felice Colonna, con studio in Udine, via Morpurgo, 34, in ordine alla gestione commissariale della «Coop. edilizia Rinascita di Gemona - Soc. coop. a r.l.», con sede in Gemona del Friuli, costituita il 30 agosto 1976 per rogito notaio dott. Alfredo Catena di Buia.

Con deliberazione n. 2317 datata 24 maggio 1991 la giunta regionale ha prorogato, per un periodo massimo fino al 30 settembre 1991 il mandato conferito al geom. Lanfranco Sarasso, residente in Udine, via Molin Nuovo, 48/1, in ordine alla gestione commissariale della «Weissenfels - Soc. coop. a r.l.», con sede in Fusine Valromana, costituita il 7 settembre 1964 per rogito notaio dott. Simone Gerardi di Tarvisio.

**91A2680**

## PREFETTURA DI TRIESTE

### Ripristino di cognomi nella forma originaria

Con decreto prefettizio 3 giugno 1991, n. 1.13/2-781, il decreto prefettizio datato 2 gennaio 1928, n. 11419/19033, con il quale il cognome del sig. Carlo Rieger, nato a Trieste, il 17 agosto 1888, venne ridotto nella forma italiana di «Righi», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Maria Spagnolini, nata a Trieste, il 27 settembre 1894, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 24 maggio 1991, per quanto riguarda gli effetti nei confronti della figlia del predetto, signora Ada Anita Righi, nata a Trieste, il 26 luglio 1934, residente a Trieste, Scala Bonghi n. 97, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Rieger», ai sensi dell'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 114.

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/1991 e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Con decreto 3 giugno 1991, n. 1.13/2-800, il decreto prefettizio datato 5 maggio 1937, n. 11419/6608/VII-29, con il quale il cognome della sig.ra Maria Pia Kollmen, nata a Trieste, il 4 settembre 1902, venne ridotto nella forma italiana di «Colmani», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, è stato revocato, in seguito ad istanza pervenuta in data 27 maggio 1991, per quanto riguarda gli effetti nei confronti della suindicata sig.ra Maria Pia Colmani, residente a Milano, via Ariberto n. 1, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Kollmen», ai sensi dell'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 114.

Il sindaco di Milano è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/1991 e alla notificazione del predetto decreto all'interessata.

**91A2660**

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

### BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

### CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

### CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

### EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

### LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

### LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

### LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

### MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

### MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

### PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

### PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

### SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

### SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

### TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

### TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

### UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

### VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

### VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

| Tipo | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| Tipo A | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari: | |
| | - annuale | L. 315.000 |
| | - semestrale | L. 170.000 |
| Tipo B | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale: | |
| | - annuale | L. 56.000 |
| | - semestrale | L. 40.000 |
| Tipo C | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: | |
| | - annuale | L. 175.000 |
| | - semestrale | L. 95.000 |
| Tipo D | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: | |
| | - annuale | L. 56.000 |
| | - semestrale | L. 40.000 |
| Tipo E | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | |
| | - annuale | L. 175.000 |
| | - semestrale | L. 95.000 |
| Tipo F | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali: | |
| | - annuale | L. 600.000 |
| | - semestrale | L. 330.000 |
| Tipo G | Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II: | |
| | - annuale | L. 800.000 |
| Tipo H | Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II: | |
| | - annuale | L. 530.000 |

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

| | |
|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. 1.200 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.200 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* | L. 2.400 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 110.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 70.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. 7.000 |

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
#### (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate | L. 1.300.000 |
| Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna | L. 1.500 |
| per ogni 96 pagine successive | L. 1.500 |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. 4.000 |

*N.B.* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 280.000 |
| Abbonamento semestrale | L. 170.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |

***I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.***

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.**

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 4 3 0 9 1 *

**L. 1.200**